

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

59° anno

31 maggio 2016

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (Euratom) 2016/852 del Consiglio, del 12 maggio 2016, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea** 1
- ★ **Decisione (UE) 2016/853 del Consiglio, del 12 maggio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea** 3

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/854 della Commissione, del 30 maggio 2016, che autorizza alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012⁽¹⁾** 5
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/855 della Commissione, del 30 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 10

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva (UE) 2016/856 del Consiglio, del 25 maggio 2016, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda la durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima** 12

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/857 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative alla Lettonia [notificata con il numero C(2016) 3128] ⁽¹⁾** 14

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione n. 1/2016 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune, del 28 aprile 2016, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito [2016/858]** 25

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (Euratom) 2016/852 DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 2016

che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, degli atti di adesione del 2003, del 2005 e del 2011, l'adesione a un accordo firmato o concluso dagli Stati membri e dall'Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali deve essere approvata mediante un protocollo dell'accordo stesso. A norma di tale articolo, a dette adesioni si applica una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e da parte del paese terzo interessato.
- (2) L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome delle Comunità e dei suoi Stati membri, con il Turkmenistan in vista della conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra («accordo»), per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione.
- (3) Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome delle Comunità e dei suoi Stati membri, con il Turkmenistan, in vista della conclusione di un protocollo dell'accordo, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione.
- (4) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, con i paesi terzi interessati, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.
- (5) I negoziati con il Turkmenistan si sono conclusi positivamente mediante la sigla del protocollo dell'accordo per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione («protocollo»).

- (6) La firma e la conclusione del protocollo sono oggetto di una procedura separata per quanto riguarda le materie di competenza dell'Unione e dei suoi Stati membri.
- (7) La conclusione del protocollo da parte della Commissione dovrebbe essere approvata per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea ⁽¹⁾.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ Il testo del protocollo è accluso alla decisione sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

DECISIONE (UE) 2016/853 DEL CONSIGLIO**del 12 maggio 2016**

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania del 2005, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia del 2011, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, degli atti di adesione del 2003, del 2005 e del 2011, l'adesione a un accordo firmato o concluso dagli Stati membri e dall'Unione con paesi terzi o con organizzazioni internazionali, deve essere approvata tramite un protocollo di tale accordo. A norma di detto articolo, a tali adesioni si applica una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e da parte dei paesi terzi interessati.
- (2) L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Turkmenistan, a nome delle Comunità e dei suoi Stati membri, in vista della conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra («accordo»), per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione.
- (3) Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Turkmenistan, a nome delle Comunità e dei suoi Stati membri, in vista della conclusione di un protocollo dell'accordo, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione.
- (4) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.
- (5) I negoziati con il Turkmenistan si sono conclusi positivamente mediante la sigla del protocollo dell'accordo per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione («protocollo»).

(6) È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, la firma del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, con riserva della conclusione di tale protocollo ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

⁽¹⁾ Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/854 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2016

che autorizza alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione in conformità al medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato adottato il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione ⁽²⁾ relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (di seguito «l'Autorità») per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.
- (4) Spetta alla Commissione prendere una decisione in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) Al fine di favorire l'innovazione, le indicazioni sulla salute basate su prove scientifiche recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati devono essere oggetto di una procedura di autorizzazione accelerata.
- (6) In seguito alla domanda presentata dalla società Roquette Frères a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato richiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante il Nutriose®, che dovrebbe sostituire i carboidrati fermentabili negli alimenti o nelle bevande al fine di ottenere l'effetto dichiarato, ossia il mantenimento della mineralizzazione dei denti attraverso una riduzione della loro demineralizzazione (domanda n. EFSA-Q-2013-00040 ⁽³⁾). L'indicazione proposta dal richiedente era formulata come segue: «L'assunzione frequente di zuccheri contribuisce alla demineralizzazione dei denti. L'assunzione di alimenti/bevande contenenti Nutriose® anziché zucchero può mantenere la mineralizzazione dei denti attraverso una riduzione della loro demineralizzazione».

⁽¹⁾ GUL 404 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GUL 136 del 25.5.2012, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2013;11(7):3329.

- (7) Il 26 luglio 2013 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, la quale ha concluso che la caratteristica più rilevante per l'effetto indicato (vale a dire la mancata riduzione del pH della placca a un valore inferiore a 5,7 nel corso dell'assunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione) non è circoscritta al prodotto alimentare oggetto dell'indicazione ⁽¹⁾ ma è comune ad altri carboidrati non fermentabili (per esempio i polioli, il D-tagatosio, l'isomaltulosio e il polidestrosio). L'Autorità ha aggiunto che un'indicazione sui sostituti dello zucchero quali lo xilitolo, il sorbitolo, il mannitolo, il maltitolo, il lattitolo, l'isomalto, l'eritritolo, il D-tagatosio, l'isomaltulosio, il sucralosio e il polidestrosio e il mantenimento della mineralizzazione dei denti attraverso una riduzione della loro demineralizzazione era già stata valutata con esito favorevole ⁽²⁾. L'Autorità ha concluso che era stata accertata una relazione di causa-effetto tra l'assunzione di alimenti o bevande contenenti carboidrati fermentabili, a una frequenza di esposizione pari o superiore a quattro volte il giorno, e un'accresciuta demineralizzazione dei denti, e che l'assunzione di alimenti o bevande contenenti carboidrati non fermentabili anziché carboidrati fermentabili può mantenere la mineralizzazione dei denti attraverso una riduzione della loro demineralizzazione, a condizione che tali alimenti o bevande non conducano a erosione dentale. Un'indicazione sulla salute che rispecchi tale conclusione dovrebbe pertanto essere considerata conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e dovrebbe essere inclusa nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) n. 432/2012.
- (8) In seguito alla domanda presentata dalle società Beneo-Orafti SA, Sensus BV e Cosucra-Groupe Warcoing SA, a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante i frutto-oligosaccaridi (FOS) derivati dall'inulina e una riduzione delle risposte glicemiche postprandiali (domanda n. EFSA-Q-2013-00615 ⁽³⁾). L'indicazione proposta dal richiedente era, tra l'altro, formulata come segue: «L'assunzione di alimenti/bevande contenenti oligofruttosio derivato dalla cicoria anziché zuccheri induce un minore aumento del glucosio ematico».
- (9) Il 10 gennaio 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, la quale osservava che la caratteristica più rilevante per l'effetto indicato (vale a dire la riduzione delle risposte glicemiche postprandiali per sostituzione degli zuccheri negli alimenti e nelle bevande) non è circoscritta ai FOS ma è comune ad altri carboidrati non digeribili (per esempio i polisaccaridi non amilacei, gli oligosaccaridi resistenti, l'amido resistente) poiché, analogamente ai FOS, i carboidrati non digeribili sono resistenti all'idrolisi e all'assorbimento nell'intestino tenue e, pertanto, non contribuiscono ai fini della glicemia postprandiale. L'Autorità ha inoltre osservato che un'indicazione relativa ai sostituti dello zucchero e alla riduzione delle risposte glicemiche postprandiali era già stata valutata dall'Autorità con esito favorevole ⁽⁴⁾. L'Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, è stata accertata una relazione di causa-effetto tra l'assunzione di alimenti o bevande contenenti carboidrati non digeribili anziché zuccheri e una riduzione delle risposte glicemiche postprandiali rispetto ad alimenti o bevande contenenti zucchero. Un'indicazione sulla salute che rispecchi tale conclusione dovrebbe pertanto essere considerata conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e dovrebbe essere inclusa nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) n. 432/2012.
- (10) In seguito alla domanda presentata dalla società Olygose a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato richiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante l'AlphaGOS[®] e una riduzione delle risposte glicemiche postprandiali (domanda n. EFSA-Q-2014-00044 ⁽⁵⁾). L'indicazione proposta dal richiedente era formulata come segue: «L'assunzione di alimenti o bevande contenenti AlphaGOS[®] anziché zucchero induce un minore aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti o alle bevande contenenti zucchero».
- (11) L'8 ottobre 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, la quale osservava che la caratteristica più rilevante per l'effetto indicato (vale a dire la riduzione delle risposte glicemiche postprandiali per sostituzione degli zuccheri negli alimenti e nelle bevande) non è circoscritta agli α -galatto-oligosaccaridi (α -GOS) ma è comune ad altri carboidrati non digeribili (per esempio i polisaccaridi non amilacei e l'amido resistente) poiché, analogamente agli α -GOS, i carboidrati non digeribili sono resistenti all'idrolisi e all'assorbimento nell'intestino tenue e, pertanto, non contribuiscono ai fini della glicemia postprandiale. In tale parere l'Autorità ha inoltre osservato che un'indicazione relativa ai carboidrati non digeribili e alla riduzione delle risposte glicemiche postprandiali era già stata valutata dall'Autorità con esito favorevole ⁽⁶⁾ e ha concluso che era stata accertata una relazione di causa-effetto tra l'assunzione di alimenti o bevande contenenti carboidrati non

⁽¹⁾ Per es. l'85 % della destrina resistente, con un grado medio di polimerizzazione di 12-25, e meno dello 0,5 % di mono- e disaccaridi, rilevante per l'effetto indicato (vale a dire la mancata riduzione del pH della placca a un valore inferiore a 5,7 nel corso dell'assunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione).

⁽²⁾ EFSA Journal 2011;9(4):2076.

⁽³⁾ EFSA Journal 2014;12(1):3513.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2011;9(4):2076.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2014;12(10):3838.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2014;12(1):3513.

digeribili e una riduzione delle risposte glicemiche postprandiali rispetto ad alimenti o bevande contenenti zucchero. Un'indicazione sulla salute che rispecchi tale conclusione dovrebbe pertanto essere considerata conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e dovrebbe essere inclusa nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) n. 432/2012.

- (12) In seguito alla domanda presentata dalla società Roquette Italia S.P.A. a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato richiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante il Nutriose®06 e una riduzione delle risposte glicemiche postprandiali (domanda n. EFSA-Q-2014-00073 ⁽¹⁾). L'indicazione proposta dal richiedente era formulata come segue: «L'assunzione di alimenti/bevande contenenti Nutriose®06 anziché carboidrati a elevato indice glicemico induce un minore aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti/bevande contenenti carboidrati altamente glicemici».
- (13) L'8 ottobre 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, la quale osservava che la caratteristica più rilevante per l'effetto indicato (vale a dire la riduzione delle risposte glicemiche postprandiali per sostituzione dei carboidrati glicemici negli alimenti e nelle bevande) è la non digeribilità della destrina resistente contenuta nell'alimento oggetto dell'indicazione ⁽²⁾. L'Autorità ritiene inoltre che tale caratteristica, la quale è rilevante per l'effetto indicato, non è circoscritta alla destrina resistente ma è comune ad altri carboidrati non digeribili (per esempio i polisaccaridi non amilacei e gli oligosaccaridi resistenti) poiché, analogamente alla destrina resistente, i carboidrati non digeribili sono resistenti all'idrolisi e all'assorbimento nell'intestino tenue e, pertanto, non contribuiscono ai fini della glicemia postprandiale. In tale parere l'Autorità ha osservato che un'indicazione relativa ai carboidrati non digeribili e alla riduzione delle risposte glicemiche postprandiali era già stata valutata dall'Autorità con esito favorevole ⁽³⁾ e ha concluso che era stata accertata una relazione di causa-effetto tra l'assunzione di alimenti o bevande contenenti carboidrati non digeribili e una riduzione delle risposte glicemiche postprandiali rispetto ad alimenti o bevande contenenti carboidrati glicemici. Un'indicazione sulla salute che rispecchi tale conclusione dovrebbe pertanto essere considerata conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e dovrebbe essere inclusa nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) n. 432/2012.
- (14) Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori e che a tale riguardo siano prese in considerazione la loro formulazione e la loro presentazione. Pertanto, laddove la formulazione delle indicazioni utilizzata dal richiedente abbia per i consumatori lo stesso significato di un'indicazione sulla salute autorizzata, in quanto dimostra l'esistenza della stessa relazione tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi costituenti e la salute, essa dovrebbe essere soggetta alle stesse condizioni d'uso di quelle elencate nell'allegato del presente regolamento.
- (15) In conformità all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, contenente tutte le indicazioni sulla salute autorizzate dovrebbe essere aggiornato in modo da tener conto del presente regolamento.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono state definite tenendo conto delle osservazioni di uno dei richiedenti, pervenute alla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 432/2012.
- (18) Gli Stati membri sono stati consultati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento sono inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

⁽¹⁾ EFSA Journal 2014;12(10):3839.

⁽²⁾ Per es. l'85 % della destrina resistente, con un grado medio di polimerizzazione di 12-25, e meno dello 0,5 % di mono- e disaccaridi.

⁽³⁾ EFSA Journal 2014;12(1):3513.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 sono inserite le seguenti voci in ordine alfabetico:

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
«Carboidrati non fermentabili	L'assunzione di alimenti/bevande contenenti <nome di tutti i carboidrati non fermentabili utilizzati> anziché carboidrati fermentabili contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti.	L'indicazione è consentita solo se i carboidrati fermentabili ^(1**) sono sostituiti negli alimenti o nelle bevande con carboidrati non fermentabili ^(2***) in quantità tali che il consumo di tali alimenti o bevande non riduca il pH della placca a un valore inferiore a 5,7 nel corso dell'assunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione. ^(1**) Si definiscono carboidrati fermentabili tutti quei carboidrati o miscele di carboidrati consumati negli alimenti o nelle bevande che riducono il pH della placca a un valore inferiore a 5,7, così come determinato in vivo o in situ da test telemetrici del pH della placca, a causa di fermentazione batterica nel corso dell'assunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione. ^(2***) Si definiscono carboidrati non fermentabili tutti quei carboidrati o miscele di carboidrati consumati negli alimenti o nelle bevande che non riducono il pH della placca a un valore conservativo inferiore a 5,7, così come determinato in vivo o in situ da test telemetrici del pH della placca, a causa di fermentazione batterica nel corso dell'assunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione.		2013;11(7):3329»	
«Carboidrati non digeribili	L'assunzione di alimenti/bevande contenenti <nome di tutti i carboidrati non digeribili utilizzati> anziché zuccheri induce un minore aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti/bevande contenenti zucchero.	L'indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti negli alimenti o nelle bevande con carboidrati non digeribili, che sono carboidrati che non vengono né digeriti né assorbiti nell'intestino tenue, in modo tale che il contenuto di zuccheri in tali alimenti o bevande sia ridotto almeno nella misura specificata nell'indicazione A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA] di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2014;12(1):3513 2014;12(10):3838 2014;12(10):3839»	

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/855 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	428,2
	MA	122,9
	TR	62,1
	ZZ	204,4
0707 00 05	TR	99,6
	ZZ	99,6
0709 93 10	TR	128,9
	ZZ	128,9
0805 10 20	EG	40,8
	MA	54,0
	TR	43,3
	ZA	72,7
	ZZ	52,7
0805 50 10	AR	154,0
	ZA	181,1
	ZZ	167,6
0808 10 80	AR	111,7
	BR	103,9
	CL	134,2
	CN	102,3
	NZ	149,8
	US	192,9
	ZA	110,2
	ZZ	129,3
0809 29 00	TR	545,7
	US	870,3
	ZZ	708,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2016/856 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2016

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda la durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 97 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽³⁾ dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2015 l'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) non può essere inferiore al 15 %.
- (2) L'aliquota IVA normale attualmente in vigore negli Stati membri, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, ha assicurato un funzionamento accettabile del regime IVA. Le nuove norme relative al luogo della prestazione di servizi, che favoriscono il principio della tassazione nel luogo di consumo, hanno ulteriormente limitato le possibilità di ricorrere alla delocalizzazione per trarre vantaggi dalle differenze tra le aliquote IVA e hanno ridotto le potenziali distorsioni della concorrenza.
- (3) Per evitare che divergenze eccessive tra le aliquote IVA normali applicate dagli Stati membri provochino squilibri strutturali nell'Unione e distorsioni della concorrenza in alcuni settori dell'economia, è prassi comune, nel settore delle imposte indirette, stabilire aliquote minime. È ancora prudente farlo per l'IVA.
- (4) Alla luce della discussione in corso sulle caratteristiche del regime IVA definitivo per gli scambi intra-Unione, sarebbe prematuro stabilire un'aliquota IVA normale permanente o ipotizzare di modificare l'aliquota IVA minima.
- (5) È pertanto opportuno mantenere l'aliquota normale minima al 15 % per un periodo sufficientemente lungo da garantire la certezza del diritto, consentendone nel contempo l'ulteriore revisione.
- (6) Il mantenimento dell'attuale aliquota normale minima non preclude un'ulteriore revisione della legislazione in materia di IVA prima del 31 dicembre 2017 per adattarla all'introduzione di un regime IVA definitivo per gli scambi intra-UE.

⁽¹⁾ Parere del 12 aprile 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 17 febbraio 2016 (GU C 133 del 14.4.2016, pag. 23).

⁽³⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

- (7) Al fine di garantire l'applicazione ininterrotta dell'aliquota normale minima stabilita dalla direttiva 2006/112/CE, è opportuno che la presente direttiva si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 97 della direttiva 2006/112/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 97

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017 l'aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...il 1° agosto 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2016

Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/857 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2016

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative alla Lettonia

[notificata con il numero C(2016) 3128]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle sue parti I, II, III e IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone della Lettonia.
- (2) Nei mesi di marzo e aprile 2016 si sono verificati tre casi di peste suina africana nei cinghiali nelle zone di Cēsis and Ogre in Lettonia, nelle zone elencate nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, nelle strette vicinanze delle zone elencate nella parte I di tale allegato. Alcune zone elencate nella parte I dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Al fine di assicurare la continuità territoriale delle zone della Lettonia elencate nella parte III, le cittadine (pilsēta) di Ainaži e Salacgrīva dovrebbero essere incluse nella parte III dell'allegato.
- (3) L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione zoosanitaria riguardante tale malattia in Lettonia. Affinché le misure di lotta contro la malattia possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore propagazione della peste suina africana nonché per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'attuale situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Lettonia.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GUL 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

- (4) La decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbe pertanto essere modificata per aggiornare le zone della Lettonia elencate nelle parti I, II e III.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE I

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- la città (linn) di Keila,
- la città (linn) di Kunda,
- la città (linn) di Loksa,
- la città (linn) di Maardu,
- la città (linn) di Mustvee,
- la città (linn) di Pärnu,
- la città (linn) di Saue,
- la città (linn) di Tallin,
- la contea (maakond) di Läänemaa,
- la parte del comune (vald) di Jõelähtme situata a nord della strada n. 1 (E20),
- la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a nord della strada n. 1 (E20),
- il comune (vald) di Audru,
- il comune (vald) di Haljala,
- il comune (vald) di Harku,
- il comune (vald) di Keila,
- il comune (vald) di Kernu,
- il comune (vald) di Kiili,
- il comune (vald) di Koonga,
- il comune (vald) di Lavassaare,
- il comune (vald) di Nissi,
- il comune (vald) di Padise,
- il comune (vald) di Saku,
- il comune (vald) di Saue,
- il comune (vald) di Sauga,
- il comune (vald) di Sindi,
- il comune (vald) di Tõstamaa,
- il comune (vald) di Varbla,
- il comune (vald) di Vasalemma,
- il comune (vald) di Vihula,
- il comune (vald) di Viimsi.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- nel comune (novads) di Ķeguma, le frazioni (pagasti) di Birzgales e Tomes,
- nel comune (novads) di Ķekavas, la frazione (pagasts) di Daugmales,

- nel comune (novads) di Siguldā, le frazioni (pagasti) di Allažu e Siguldā,
- il comune (novads) di Ādažu,
- il comune (novads) di Carnikavas,
- il comune (novads) di Garkalnes,
- il comune (novads) di Ikšķiles,
- il comune (novads) di Inčukalna,
- il comune (novads) di Jaunjelgavas,
- il comune (novads) di Līgatnes,
- il comune (novads) di Neretas,
- il comune (novads) di Ropažu,
- il comune (novads) di Salas,
- il comune (novads) di Salaspils,
- il comune (novads) di Stopiņu,
- il comune (novads) di Vecumnieku,
- il comune (novads) di Viesītes,
- la cittadina (pilsēta) di Siguldā.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jurbarkas, le frazioni (seniūnijos) di Raudonės, Veliūnos, Seredžiaus e Juodaičių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pakruojis, le frazioni (seniūnijos) di Klovainių, Rozalimo e Pakruojo,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, la parte delle frazioni (seniūnijos) di Krekenavos situata a ovest del fiume Nevėžis,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Raseiniai, le frazioni (seniūnijos) di Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pajūjė e Šiluvos,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šakiai, le frazioni (seniūnijos) di Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pasvalys,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilkaviškis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Radviliškis,
- il comune (savivaldybė) di Kalvarija,
- il comune (savivaldybė) di Kazlų Rūda,
- il comune (savivaldybė) di Marijampolė.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

- i comuni (gminy) di Augustów, con la città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nella provincia (powiat) di Augustów,
- i comuni (gminy) di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraz, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady e Dobrzyniewo Duże nella provincia (powiat) di Białystok,
- i comuni (gminy) di Dubicze Cerkiewne, Kleszczele e Czeremcha nella provincia (powiat) di Hajnówka,

- i comuni (gminy) di Grodzisk, Dziadkowice e Milejczyce nella provincia (powiat) di Siemiatycze,
- i comuni (gminy) di Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie con la città di Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo e Ciechanowiec nella provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie,
- la provincia (powiat) di Sejny,
- i comuni (gminy) di Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki nella provincia (powiat) di Suwałki,
- il comune (gmina) di Rutki nella provincia (powiat) di Zambrów,
- i comuni (gminy) di Suchowola e Korycin nella provincia (powiat) di Sokółka,
- la provincia (powiat) di Bielsk,
- la provincia (powiat) di Białystok,
- la provincia (powiat) di Suwałki,
- la provincia (powiat) di Mońki.

PARTE II

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- la città (linn) di Kallaste,
- la città (linn) di Rakvere,
- la città (linn) di Tartu,
- la città (linn) di Vändra,
- la città (linn) di Viljandi,
- la contea (maakond) di IDA-Virumaa,
- la contea (maakond) di Põlvamaa,
- la contea (maakond) di Raplamaa,
- la parte del comune (vald) di Jõelähtme situata a sud della strada n. 1 (E20),
- la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20),
- la parte del comune (vald) di Palamuse situata a est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Pärsti situata a ovest della strada n. 24126,
- la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a ovest della strada n. 49,
- la parte del comune (vald) di Tabivere situata a est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a nord-est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Tartu situata a est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a ovest della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald),
- il comune (vald) di Abja,
- il comune (vald) di Aegviidu,
- il comune (vald) di Alatskivi,
- il comune (vald) di Anija,
- il comune (vald) di Are,

- il comune (vald) di Häädemeeste,
- il comune (vald) di Haaslava,
- il comune (vald) di Halinga,
- il comune (vald) di Halliste,
- il comune (vald) di Kadrina,
- il comune (vald) di Kambja,
- il comune (vald) di Karksi,
- il comune (vald) di Kasepää,
- il comune (vald) di Kõpu,
- il comune (vald) di Kose,
- il comune (vald) di Kõue,
- il comune (vald) di Laekvere,
- il comune (vald) di Luunja,
- il comune (vald) di Mäksa,
- il comune (vald) di Meeksi,
- il comune (vald) di Paikuse,
- il comune (vald) di Pala,
- il comune (vald) di Peipsiääre,
- il comune (vald) di Piirissaare,
- il comune (vald) di Raasiku,
- il comune (vald) di Rae,
- il comune (vald) di Rägavere,
- il comune (vald) di Rakvere,
- il comune (vald) di Saarde,
- il comune (vald) di Saare,
- il comune (vald) di Sõmeru,
- il comune (vald) di Surju,
- il comune (vald) di Tahkuranna,
- il comune (vald) di Tapa,
- il comune (vald) di Tootsi,
- il comune (vald) di Tori,
- il comune (vald) di Vändra,
- il comune (vald) di Vara,
- il comune (vald) di Vinni,
- il comune (vald) di Viru-Nigula,
- il comune (vald) di Võnnu.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- nel comune (novads) di Ķeguma, la frazione (pagasts) di Rembates,
- nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Skultes, Vidrižu, Limbažu e Umurgas,
- nel comune (novads) di Salacgrīvas, la frazione (pagasts) di Liepupes,
- nel comune (novads) di Siguldas, la frazione (pagasts) di Mores,
- il comune (novads) di Aizkraukles,
- il comune (novads) di Aknīstes,
- il comune (novads) di Alūksnes,
- il comune (novads) di Amatas,
- il comune (novads) di Apes,
- il comune (novads) di Baltinavas,
- il comune (novads) di Balvi,
- il comune (novads) di Cēsu,
- il comune (novads) di Cesvaines,
- il comune (novads) di Ērgļu,
- il comune (novads) di Gulbenes,
- il comune (novads) di Ilūkstes,
- il comune (novads) di Jaunpiebalgas,
- il comune (novads) di Jēkabpils,
- il comune (novads) di Kocēnu,
- il comune (novads) di Kokneses,
- il comune (novads) di Krimuldas,
- il comune (novads) di Krustpils,
- il comune (novads) di Lielvārdes,
- il comune (novads) di Līvānu,
- il comune (novads) di Lubānas,
- il comune (novads) di Madonas,
- il comune (novads) di Mālpils,
- il comune (novads) di Ogres,
- il comune (novads) di Pārgaujas,
- il comune (novads) di Pļaviņu,
- il comune (novads) di Priekule,
- il comune (novads) di Raunas,
- il comune (novads) di Rugāju,
- il comune (novads) di Saulkrastu,
- il comune (novads) di Sējas,
- il comune (novads) di Skrīveru,

- il comune (novads) di Smiltenes,
- il comune (novads) di Varakļānu,
- il comune (novads) di Vecpiebalgas,
- il comune (novads) di Viļakas,
- la città (republikas pilsēta) di Jēkabpils,
- la città (republikas pilsēta) di Valmiera,
- la cittadina (pilsēta) di Ķegums,
- la cittadina (pilsēta) di Limbaži.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai e la parte di Svėdasai situata a sud della strada n. 118,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava, le frazioni (seniūnijos) di Šilų, Bukonių e nella frazione (seniūnija) di Žeimių, i villaggi (kaimai) di Biliušiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka e Naujokai,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys, le frazioni (seniūnijos) di Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žaslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės e la parte della frazione (seniūnija) di Rumšiškių situata a sud dell'autostrada A1,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių e Zapyškio,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni (seniūnijos) di Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos e Kėdainių miesto,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys le frazioni (seniūnijos) di Karsakiškio, Naujamiesčio, Miežiškių, Pajstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio e la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a est del fiume Nevėžis,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškų,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaišiadorys,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaunas,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Panevėžys,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Vilnius,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Alytus,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Druskininkai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ignalina,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Lazdijai,

- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Molėtai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Rokiškis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Širvintos,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Švencionys,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ukmergė,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Zarasai,
- il comune (savivaldybė) di Birštonas,
- il comune (savivaldybė) di Elektrėnai,
- il comune (savivaldybė) di Visaginas.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

- i comuni (gminy) di Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków e Zabłudów nella provincia (powiat) di Białystok,
- i comuni (gminy) di Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka e Szudziałowo nella provincia (powiat) di Sokółka,
- il comune (gmina) di Lipsk nella provincia (powiat) di Augustów,
- i comuni (gminy) di Czyże, Białowieża, Hajnówka con la città di Hajnówka, Narew e Narewka nella provincia (powiat) di Hajnówka.

PARTE III

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- la città (linn) di Elva,
- la città (linn) di Jõgeva,
- la città (linn) di Põltsamaa,
- la città (linn) di Võhma,
- la contea (maakond) di Järvamaa,
- la contea (maakond) di Valgamaa,
- la contea (maakond) di Võrumaa,
- la parte del comune (vald) di Palamuse situata a ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Pärsti situata a est della strada n. 24126,
- la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a est della strada n. 49,
- la parte del comune (vald) di Tabivere situata a ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a sud-ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Tartu situata a ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

- la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a est della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald),
- il comune (vald) di Jõgeva,
- il comune (vald) di Kolga-Jaani,
- il comune (vald) di Konguta,
- il comune (vald) di Kõo,
- il comune (vald) di Laeva,
- il comune (vald) di Nõo,
- il comune (vald) di Paistu,
- il comune (vald) di Pajusi,
- il comune (vald) di Põltsamaa,
- il comune (vald) di Puhja,
- il comune (vald) di Puurmani,
- il comune (vald) di Rakke,
- il comune (vald) di Rannu,
- il comune (vald) di Rõngu,
- il comune (vald) di Saarepeedi,
- il comune (vald) di Tähtvere,
- il comune (vald) di Tarvastu,
- il comune (vald) di Torma,
- il comune (vald) di Ülenurme,
- il comune (vald) di Väike-Maarja.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Viļķenes, Pāles e Katvaru,
- nel comune (novads) di Salacgrīvas, le frazioni (pagasti) di Ainažu e Salacgrīvas,
- il comune (novads) di Aglonas,
- il comune (novads) di Alojās,
- il comune (novads) di Beverīnas,
- il comune (novads) di Burtnieku,
- il comune (novads) di Ciblas,
- il comune (novads) di Dagdas,
- il comune (novads) di Daugavpils,
- il comune (novads) di Kārsavas,
- il comune (novads) di Krāslavas,
- il comune (novads) di Ludzas,
- il comune (novads) di Mazsalacas,
- il comune (novads) di Naukšēnu,
- il comune (novads) di Preiļu,

- il comune (novads) di Rēzeknes,
- il comune (novads) di Riebiņi,
- il comune (novads) di Rūjienas,
- il comune (novads) di Strenči,
- il comune (novads) di Valkas,
- il comune (novads) di Vārkavas,
- il comune (novads) di Viļānu,
- il comune (novads) di Zilupes,
- la città (republikas pilsēta) di Daugavpils,
- la città (republikas pilsēta) di Rēzekne,
- la cittadina (pilsēta) di Ainaži,
- la cittadina (pilsēta) di Salacgrīva.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, la frazione (seniūnija) di Viešintos e la parte della frazione di Svėdasai situata a nord della strada n. 118,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava le frazioni (seniūnijos) di Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos e, nella frazione (seniūnija) di Žeimiai, i villaggi (kaimai) di Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martynišķiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žėimių gst., Žievelišķiai e Žėimių miestelis,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys, le frazioni (seniūnijos) di Palomenės, Pravieniškų e la parte della frazione (seniūnija) di Rumšiškų situata a nord dell'autostrada A1,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos e Neveronių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, la frazione (seniūnija) di Pelėdnagių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Jonava,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kupiškis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Trakai.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.»

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE

del 28 aprile 2016

**che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito
[2016/858]**

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito («convenzione») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15 della convenzione conferisce al comitato congiunto istituito dalla stessa («comitato congiunto») la facoltà di raccomandare e adottare, mediante decisioni, modifiche della convenzione e delle relative appendici.
- (2) Dal 1° maggio 2016 si applicano il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e i relativi atto delegato e atto di esecuzione, che introducono un quadro aggiornato per i regimi doganali, compresi i regimi di transito.
- (3) Al fine di garantire il corretto funzionamento degli scambi tra l'Unione e le parti contraenti della convenzione e di renderli più efficaci e rapidi, il regime comune di transito dovrebbe essere allineato, nella misura più ampia possibile, al regime di transito unionale stabilito dal regolamento (UE) n. 952/2013 e dai relativi atto delegato e atto di esecuzione. A tal fine, le modifiche della convenzione e delle sue appendici sono indispensabili per quanto riguarda sia la sostanza sia la terminologia.
- (4) Al fine di garantire sufficiente chiarezza è necessario allineare la terminologia a quella utilizzata nel regolamento (UE) n. 952/2013 e nei relativi atto delegato e atto di esecuzione. Le modifiche proposte sono state presentate e discusse nell'ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA su un regime comune di transito e sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, e la proposta di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA che modifica la convenzione su un regime comune di transito ha ricevuto un'approvazione in via preliminare da detto gruppo di lavoro.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il testo della convenzione relativa a un regime comune di transito è modificato conformemente all'allegato A della presente decisione.
2. Il testo dell'appendice I della convenzione, compresi gli allegati dell'appendice I, è sostituito dal testo che figura nell'allegato B della presente decisione.
3. Il testo dell'appendice II della convenzione è modificato conformemente all'allegato C della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 226 del 13.8.1987, pag. 2.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1).

4. Il testo dell'appendice III della convenzione è modificato conformemente all'allegato D della presente decisione.
5. I testi degli allegati A1, A2, A4, A6, B1, B2, B3, B5, B6, B11 e C7 dell'appendice III della convenzione sono modificati conformemente all'allegato E della presente decisione.
6. I testi degli allegati B7, B8, B9, B10, C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell'appendice III della convenzione sono sostituiti dai testi che figurano nell'allegato F della presente decisione.
7. Il testo dell'appendice IV della convenzione, compresi gli allegati dell'appendice IV, è modificato conformemente all'allegato G della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° maggio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2016

Per il comitato congiunto

Il presidente

Philip KERMODE

ALLEGATO A

La convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, i termini «tra i paesi EFTA» sono sostituiti da «tra i paesi di transito comune»;
- b) al paragrafo 2, i termini «regime di transito comunitario» sono sostituiti da «regime di transito unionale»;

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 3, lettera a), il primo comma è sostituito dal seguente:

«a) nella Comunità:

solo quando le merci sono merci unionali. Per «merci unionali» si intendono le merci che rientrano in una delle categorie seguenti:

- merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità,
- merci introdotte nel territorio doganale della Comunità da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica,
- merci ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente da merci di cui al secondo trattino o da merci di cui al primo e al secondo trattino.»;

b) al paragrafo 3, lettera a), secondo comma, i termini «merci comunitarie» sono sostituiti da «merci unionali»;

c) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) in un paese di transito comune:

soltanto quando le merci sono arrivate in detto paese secondo la procedura T2 e sono rispettate in osservanza delle condizioni particolari stabilite nell'articolo 9»;

d) al paragrafo 4, i termini «il carattere comunitario delle merci» e i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «la posizione doganale di merci unionali»;

3) l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) per «transito» s'intende un regime di circolazione in virtù del quale le merci sono trasportate, sotto il controllo delle autorità competenti, da una parte contraente a un'altra parte contraente oppure alla stessa parte contraente attraversando almeno una frontiera;
- b) per «paese» s'intende qualsiasi paese di transito comune, qualsiasi Stato membro della Comunità o qualsiasi altro Stato che abbia aderito alla presente convenzione»;

b) è aggiunta la seguente lettera:

«d) per «paese di transito comune» s'intende qualsiasi paese, diverso da uno Stato membro della Comunità, che è parte contraente della presente convenzione.»;

c) il paragrafo 2 è soppresso;

d) al paragrafo 3, i termini «i paesi EFTA» sono sostituiti da «i paesi di transito comune»;

4) l'articolo 7 è così modificato:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli uffici competenti dei paesi di transito comune sono autorizzati a espletare le funzioni di uffici doganali di partenza, di passaggio, uffici doganali di destinazione e uffici doganali di garanzia, fatte salve le disposizioni particolari della presente convenzione.

2. Gli uffici competenti degli Stati membri della Comunità sono abilitati ad accettare dichiarazioni T1 o T2 per il transito fino a un ufficio doganale di destinazione situato in un paese di transito comune. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, tali uffici sono ugualmente autorizzati ad attestare la posizione doganale di merci unionali di tali merci.

3. Quando più spedizioni di merci sono raggruppate e caricate su un mezzo di trasporto unico e sono spedite come collettame da un medesimo titolare del regime, nell'ambito di un'unica operazione T1 o T2, da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione, per un medesimo destinatario, una parte contraente può richiedere che tali spedizioni siano, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, annotate su un'unica dichiarazione T1 o T2 e scortate dai corrispondenti elenchi degli articoli.»;

b) al paragrafo 4, i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti dai termini «la posizione doganale di merci unionali»;

c) al paragrafo 5, i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «la posizione doganale di merci unionali»;

5) l'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 1, i termini «in un paese EFTA» sono sostituiti da «in un paese di transito comune»;

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Quando tali merci sono rispediti da un paese di transito comune dopo essere state vincolate, in detto paese di transito comune, a un regime doganale diverso da quello del transito o del deposito, non si può applicare la procedura T2.»;

c) al paragrafo 3, i termini «da un paese EFTA» sono sostituiti da «da un paese di transito comune»;

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le dichiarazioni T2 accettate o i documenti attestanti la posizione doganale di merci unionali rilasciati da un ufficio competente di un paese di transito comune recano un riferimento alle corrispondenti dichiarazioni T2 o ai documenti attestanti la posizione doganale di merci unionali in base ai quali le medesime sono entrate in detto paese di transito comune e recano tutte le menzioni particolari figuranti su questi ultimi.»;

6) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per vano contenente le merci, quando il mezzo di trasporto o il container è stato approvato in applicazione di altre disposizioni o riconosciuto idoneo alla sigillatura da parte dell'ufficio doganale di partenza»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ufficio doganale di partenza considera i mezzi di trasporto o i container idonei alla sigillatura alle seguenti condizioni:

a) il mezzo di trasporto o il container consente un'apposizione semplice ed efficace dei sigilli;

b) il mezzo di trasporto o il container è costruito in modo tale che, quando le merci sono rimosse o introdotte, la rimozione o l'introduzione lascia tracce visibili, i sigilli sono rotti o presentano segni di manomissione, o un sistema di sorveglianza elettronica registra la rimozione o l'introduzione;

- c) il mezzo di trasporto o il container non presenta vani idonei all'occultamento di merci;
 - d) i vani riservati alle merci sono facilmente accessibili per la visita dell'autorità doganale.;
 - c) al paragrafo 4, i termini «ufficio di partenza» sono sostituiti da «ufficio doganale di partenza»;
- 7) l'articolo 12 è così modificato:
- a) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;
 - b) al paragrafo 3, i termini «l'obbligato principale» sono sostituiti da «il titolare del regime» e i termini «alla dichiarazione» sono sostituiti da «alle dichiarazioni»;
- 8) all'articolo 13, paragrafo 3, i termini «il carattere comunitario» sono sostituiti da «la posizione doganale di merci unionali»;
- 9) all'articolo 20, paragrafo 1, i termini «ai territori dei paesi dell'EFTA» sono sostituiti d «ai territori dei paesi di transito comune».
-

ALLEGATO B

L'appendice I della convenzione è sostituita dalla seguente:

«Appendice I

PROCEDURE DI TRANSITO COMUNE**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****CAPO*****Oggetto, ambito di applicazione e definizioni*****Articolo 1****Oggetto**

1. La presente appendice stabilisce le norme che disciplinano il regime di transito comune, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, della convenzione.
2. Salvo indicazione contraria, le disposizioni della presente appendice si applicano alle operazioni effettuate in regime di transito comune.

Articolo 2**Non applicazione del regime di transito comune alle spedizioni postali**

Il regime di transito comune non si applica alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali) effettuate a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi derivanti da tali atti.

Articolo 3**Definizioni**

Ai fini della convenzione si intende per:

- a) «autorità doganali»: le amministrazioni doganali incaricate dell'applicazione della convenzione e qualsiasi altra autorità cui sia conferito, conformemente al diritto nazionale, il potere di applicare la convenzione;
- b) «persona»: una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione, del diritto nazionale o del diritto di un paese di transito comune, la capacità di agire;
- c) «dichiarazione di transito»: l'atto con cui una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce al regime di transito comune;
- d) «documento di accompagnamento transito»: il documento stampato mediante procedimenti informatici per accompagnare le merci e basato sui dati della dichiarazione di transito;
- e) «dichiarante»: la persona che presenta una dichiarazione di transito a nome proprio ovvero la persona a nome della quale tale dichiarazione è presentata;
- f) «titolare del regime»: la persona che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione di transito;
- g) «ufficio doganale di partenza»: l'ufficio doganale in cui è accettata una dichiarazione di transito;
- h) «ufficio doganale di passaggio»: l'ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio doganale di una parte contraente quando le merci circolano vincolate al regime di transito comune, o l'ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio doganale di una parte contraente quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un'operazione di transito effettuata attraversando la frontiera fra tale parte contraente e un paese terzo;
- i) «ufficio doganale di destinazione»: l'ufficio doganale a cui le merci in regime di transito comune sono presentate per concludere il regime;

- j) «numero di riferimento principale» (*Master Reference Number* — MRN): il numero di registrazione assegnato a una dichiarazione di transito dall'autorità doganale competente mediante procedimenti informatici;
- k) «ufficio doganale di garanzia»: l'ufficio doganale, determinato dalle autorità doganali di ciascun paese, in cui le garanzie devono essere costituite;
- l) «obbligazione»: l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e le altre imposizioni applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune;
- m) «debitore»: qualsiasi persona tenuta al pagamento dell'obbligazione;
- n) «svincolo della merce»: l'atto con cui le autorità doganali mettono la merce a disposizione ai fini previsti dal regime di transito comune cui essa è vincolata;
- o) «persona stabilita nel territorio doganale di una parte contraente»:
 - se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale di tale parte contraente,
 - se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede legale, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale di tale parte contraente;
- p) «procedimenti informatici»: lo scambio elettronico di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali, tra le autorità doganali e tra queste e altre agenzie o istituzioni governative o europee o dei paesi di transito comune in un formato concordato e definito, finalizzato al trattamento e all'archiviazione automatizzati dei dati dopo il loro ricevimento con uno dei mezzi seguenti:
 - i) scambio elettronico di dati;
 - ii) scambio da computer a computer;
 - iii) trasferimento elettronico di dati strutturati mediante messaggi o servizi normalizzati da un ambiente di trattamento elettronico a un altro senza intervento umano;
 - iv) inserimento on line di dati nei sistemi informatici doganali per l'archiviazione e il trattamento, al fine di ottenere risposte online;
- q) «scambio elettronico di dati» (*Electronic Data Interchange* — EDI): una trasmissione elettronica tra due sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciute;
- r) «sistema di transito elettronico»: sistema elettronico utilizzato per lo scambio elettronico di dati del regime di transito comune;
- s) «messaggio normalizzato»: una struttura predefinita per la trasmissione elettronica di dati;
- t) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona identificata o identificabile;
- u) «infrastruttura di trasporto fissa»: i mezzi tecnici (ad esempio gasdotti, oleodotti e linee elettriche) utilizzati per il trasporto continuo di merci;
- v) «piano di continuità operativa»: la procedura basata sull'utilizzo di documenti cartacei, redatti per consentire la presentazione della dichiarazione di transito e la verifica dell'operazione di transito quando le procedure basate su procedimenti informatici non possono essere utilizzate.

CAPO II

Disposizioni generali relative al regime di transito comune

Articolo 4

Sistema elettronico relativo al regime

1. Per l'espletamento delle formalità doganali del regime di transito comune è utilizzato il sistema di transito elettronico, salvo indicazione contraria contenuta nella presente appendice.

2. Le parti contraenti adottano di comune accordo le misure relative all'applicazione del sistema di transito elettronico che stabiliscono:
 - a) le norme che definiscono e disciplinano i messaggi che gli uffici doganali si devono scambiare, necessari all'applicazione della normativa doganale;
 - b) una serie comune di dati e il formato per i messaggi di dati da scambiare conformemente alla normativa doganale.

Articolo 5

Utilizzo del sistema di transito elettronico

1. Le autorità competenti utilizzano il sistema di transito elettronico per lo scambio di informazioni ai fini del regime di transito comune, salvo indicazione contraria contenuta nella presente appendice.
2. Le parti contraenti utilizzano la rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema dell'Unione europea (CCN/CSI) per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1.

La partecipazione finanziaria dei paesi di transito comune, l'accesso dei paesi di transito comune alla rete CCN/CSI e le altre questioni connesse sono concordate tra l'Unione e ciascuno dei paesi di transito comune.

Articolo 6

Sicurezza dei dati

1. Le parti contraenti determinano le condizioni per l'espletamento delle formalità con procedimenti informatici, che comprendono, in particolare, misure di controllo della fonte dei dati e di protezione di questi contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l'alterazione o l'accesso non autorizzato.
2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, le autorità competenti definiscono e mantengono modalità di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro del sistema di transito elettronico.
3. La modifica o la cancellazione dei dati è registrata con l'indicazione della finalità dell'operazione stessa, del momento preciso in cui avviene e dell'identità della persona che la effettua.

I dati originali o tutti i dati trattati sono conservati per un periodo di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell'anno in cui i dati sono stati registrati o per un periodo più lungo se previsto dai paesi.

4. Le autorità competenti verificano periodicamente la sicurezza dei dati.
5. Le autorità competenti interessate si informano reciprocamente in caso di sospette violazioni della sicurezza.

Articolo 7

Tutela dei dati personali

1. Le parti contraenti utilizzano i dati personali scambiati in applicazione della convenzione unicamente ai fini del regime di transito comune e per altri regimi doganali o di custodia temporanea successivi al regime di transito comune.

Questa restrizione non impedisce che tali dati siano utilizzati dalle autorità doganali a fini di analisi di rischio e di indagine durante l'operazione di transito comune nonché di procedimento giudiziario a seguito dell'operazione stessa. Qualora i dati siano utilizzati per tali fini, alle autorità doganali che hanno fornito le informazioni è comunicato immediatamente tale utilizzo.

2. Le parti contraenti provvedono affinché il trattamento dei dati personali scambiati in applicazione della convenzione sia effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
3. Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie a garantire il rispetto del presente articolo.

CAPO III

Obblighi del titolare del regime, del trasportatore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito comune

Articolo 8

Obblighi del titolare del regime, del trasportatore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito comune

1. Il titolare del regime è tenuto a:
 - a) presentare le merci intatte e le informazioni richieste all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità delle misure adottate dalle autorità doganali per l'identificazione delle merci stesse;
 - b) rispettare le disposizioni doganali relative al regime di transito comune;
 - c) salvo altrimenti disposto nella convenzione, costituire una garanzia al fine di assicurare il pagamento dell'importo dell'obbligazione che potrebbe sorgere in relazione alle merci in questione.
2. I trasportatori o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito comune sono anch'essi tenuti a presentarle intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e conformemente alle misure adottate dalle autorità doganali per la loro identificazione.

CAPO IV

Garanzie

Articolo 9

Sistema elettronico relativo alle garanzie

Per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alle garanzie si utilizzano procedimenti informatici.

Articolo 10

Obbligo di costituire una garanzia

1. Il titolare del regime costituisce una garanzia al fine di assicurare il pagamento dell'obbligazione che potrebbe sorgere in relazione alle merci vincolate al regime di transito comune.
2. La garanzia è:
 - a) una garanzia isolata, relativa a una sola operazione; oppure
 - b) una garanzia globale relativa a più operazioni in forma di un impegno assunto da un fideiussore ove si applichi una semplificazione di cui all'articolo 55, lettera a).
3. Le autorità doganali possono tuttavia rifiutare il tipo di garanzia proposto se questo è incompatibile con il corretto funzionamento del regime di transito comune.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

*Articolo 11***Forme di garanzia isolata**

1. La garanzia isolata può essere costituita in una delle forme seguenti:
 - a) un deposito in contanti;
 - b) un impegno assunto da un fideiussore;
 - c) certificati.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), la garanzia isolata è costituita da un impegno assunto da un fideiussore.

*Articolo 12***Fideiussore**

1. Il fideiussore di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, è una terza persona stabilita nella parte contraente in cui la garanzia è costituita e approvata dalle autorità doganali che la richiedono.

Nell'impegno il fideiussore elegge domicilio o designa un mandatario in ciascun paese delle parti contraenti interessate dall'operazione di transito comune.

2. Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l'importo garantito dell'obbligazione. L'impegno copre anche, nei limiti dell'importo garantito, gli importi delle obbligazioni esigibili in seguito a controlli effettuati a posteriori.
3. Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare un fideiussore se questi non sembra assicurare l'effettivo pagamento dell'importo dell'obbligazione nei termini prescritti.

*Articolo 13***Esonero dalla garanzia**

1. Non è richiesta una garanzia nei seguenti casi:
 - a) merci trasportate per via aerea quando si utilizza il regime di transito basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea;
 - b) merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio;
 - c) merci trasportate mediante un'infrastruttura di trasporto fissa;
 - d) merci trasportate per ferrovia o per via aerea quando si utilizza il regime di transito su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia o per via aerea.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l'esonero dalla garanzia si applica unicamente alle autorizzazioni per l'utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia o per via aerea concesse anteriormente al 1° maggio 2016.

*CAPO V***Disposizioni varie***Articolo 14***Statuto giuridico di documenti e scritture**

1. I documenti rilasciati e le scritture tenute conformemente alle norme del paese in cui sono stati rilasciati o sono tenute, a prescindere dal formato tecnico e dalle misure adottate o accettate dalle autorità competenti di un paese, hanno i medesimi effetti giuridici nel paese in cui sono stati rilasciati o sono tenute e nel territorio degli altri paesi.
2. I risultati dei controlli effettuati nell'ambito del regime di transito comune dalle autorità competenti di un paese hanno la medesima forza giuridica in altri paesi dei risultati dei controlli effettuati dalle autorità competenti di ciascuno di tali paesi.

*Articolo 15***Elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comune**

Ciascun paese inserisce nel sistema informatico gestito dalla Commissione europea («Commissione») l'elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comune, indicandone il numero di identificazione, le funzioni e i giorni e orari di apertura. Qualsiasi modifica deve essere anch'essa inserita nel sistema informatico.

La Commissione comunica le informazioni agli altri paesi mediante tale sistema informatico.

*Articolo 16***Ufficio centrale**

I paesi che hanno istituito un ufficio centrale incaricato della gestione e del monitoraggio del regime di transito comune, nonché del ricevimento e della trasmissione dei documenti inerenti a tale regime, ne informano la Commissione.

La Commissione trasmette tali informazioni agli altri paesi.

*Articolo 17***Infrazioni e sanzioni**

I paesi adottano le disposizioni necessarie per reprimere le infrazioni o le irregolarità e per sanzionarle in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL REGIME

CAPO I

Garanzia isolata*Articolo 18***Calcolo dell'importo della garanzia isolata**

La garanzia isolata costituita in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), comprende l'importo dell'obbligazione che potrebbe sorgere, calcolato sulla base delle aliquote più elevate del dazio applicabile a merci del medesimo tipo. Ai fini del calcolo le merci unionali trasportate nel quadro della convenzione sono considerate merci non unionali.

*Articolo 19***Garanzia isolata sotto forma di deposito in contanti**

1. Una garanzia isolata costituita sotto forma di deposito in contanti o di qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente è costituita conformemente alle disposizioni vigenti nel paese di partenza in cui la garanzia è richiesta.
2. Una garanzia isolata sotto forma di deposito in contanti costituita in una delle parti contraenti è valida in tutte le parti contraenti. Essa è rimborsata dopo l'appuramento del regime.
3. La costituzione di una garanzia sotto forma di deposito in contanti o di qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente non dà diritto al pagamento di interessi da parte dell'autorità doganale.

Articolo 20

Garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore

1. Un impegno assunto da un fideiussore ai fini di una garanzia isolata è fornito utilizzando il formulario di cui all'appendice III, allegato C1. Tale impegno è conservato dall'ufficio doganale di garanzia per il suo periodo di validità.
2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali lo esigono o conformemente a una prassi corrente, un paese può permettere che l'impegno di cui al paragrafo 1 abbia una forma diversa, purché i suoi effetti giuridici siano identici a quelli dell'impegno indicato nel formulario.
3. Per ogni impegno l'ufficio doganale di garanzia comunica al titolare del regime le seguenti informazioni:
 - a) il numero di riferimento della garanzia;
 - b) un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

Il titolare del regime non può modificare tale codice di accesso.

Articolo 21

Garanzia isolata a mezzo di certificati

1. Un impegno assunto da un fideiussore ai fini di una garanzia isolata a mezzo di certificati è fornito utilizzando il formulario di cui all'appendice III, allegato C2. Tale impegno è conservato dall'ufficio doganale di garanzia per il suo periodo di validità.

Si applica l'articolo 20, paragrafo 2 *mutatis mutandis*.

2. I certificati sono compilati da un fideiussore utilizzando il formulario di cui all'appendice III, allegato C3, e forniti alle persone che intendono essere i titolari del regime. Tali certificati sono validi in tutte le parti contraenti.

Ciascun certificato copre un importo di 10 000 EUR per il quale il fideiussore è responsabile. Il periodo di validità di un certificato è di un anno a decorrere dalla data dell'emissione.

3. Il fideiussore fornisce all'ufficio doganale di garanzia tutte le informazioni richieste in ordine ai certificati di garanzia isolata che ha emesso.
4. Per ciascun certificato il fideiussore comunica alla persona che intende essere il titolare del regime le seguenti informazioni:
 - a) il numero di riferimento della garanzia;
 - b) un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

La persona che intende essere il titolare del regime non può modificare tale codice di accesso.

5. La persona che intende essere il titolare del regime presenta all'ufficio doganale di partenza un numero di certificati corrispondente al multiplo di 10 000 EUR necessario a coprire l'importo totale dell'obbligazione che può sorgere.
6. Quando una dichiarazione di transito su supporto cartaceo è accettata conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), i certificati sono rilasciati in formato cartaceo e conservati dall'ufficio doganale di partenza. Tale ufficio doganale trasmette il numero di identificazione di ciascun certificato all'ufficio doganale di garanzia indicato sul certificato.

*Articolo 22***Approvazione dell'impegno**

L'impegno assunto da un fideiussore è approvato dall'ufficio doganale di garanzia, che notifica l'approvazione alla persona tenuta a fornire la garanzia.

*Articolo 23***Revoca dell'approvazione del fideiussore o dell'impegno e cancellazione dell'impegno**

1. L'ufficio doganale di garanzia può revocare l'approvazione del fideiussore o l'approvazione dell'impegno assunto dal fideiussore in qualsiasi momento. L'ufficio doganale di garanzia notifica la revoca al fideiussore e alla persona tenuta a fornire la garanzia.

La revoca dell'approvazione del fideiussore o dell'impegno dello stesso prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore.

2. Il fideiussore può cancellare il proprio impegno in qualsiasi momento. Il fideiussore notifica la cancellazione all'ufficio doganale di garanzia.

La cancellazione dell'impegno del fideiussore non concerne le merci che, al momento in cui la cancellazione prende effetto, sono già state vincolate e sono ancora vincolate a un regime di transito comune in virtù dell'impegno cancellato.

La cancellazione dell'impegno da parte del fideiussore prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla data in cui la cancellazione è comunicata dal fideiussore all'ufficio doganale di garanzia.

3. Le autorità doganali del paese responsabile per l'ufficio doganale di garanzia pertinente introducono nel sistema elettronico di cui all'articolo 9 le informazioni relative a qualsiasi revoca dell'approvazione di un garante, approvazione di un impegno da parte di un fideiussore o cancellazione da parte di un fideiussore, e la data alla quale diventano effettive.

*CAPO II***Mezzi di trasporto e dichiarazioni***Articolo 24***Dichiarazione di transito e mezzo di trasporto**

1. Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci vincolate al regime di transito comune che sono trasferite o stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione su un unico mezzo di trasporto, in un container o in un collo.

Tuttavia, su una stessa dichiarazione di transito possono figurare merci trasferite o che stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione in più container o in più colli, quando i container o i colli sono caricati su un unico mezzo di trasporto.

2. Ai fini del presente articolo sono considerati un mezzo di trasporto unico i mezzi di trasporto seguenti, a condizione che le merci trasportate siano oggetto di un'unica spedizione:

- a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;
- b) un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari;
- c) le navi componenti un unico convoglio.

3. Qualora, ai fini del regime di transito comune, un unico mezzo di trasporto sia utilizzato per il carico di merci in più uffici doganali di partenza e per il loro scarico in più uffici doganali di destinazione, per ciascuna spedizione sono presentate dichiarazioni di transito separate.

Articolo 25

Dichiarazione di transito mediante procedimenti informatici

Le indicazioni e la struttura dei dati della dichiarazione di transito sono definiti nell'appendice III, allegati A1, A2 e B6.

Articolo 26

Dichiarazioni di transito su supporto cartaceo

1. L'autorità doganale accetta una dichiarazione di transito su supporto cartaceo nei seguenti casi:
 - a) se le merci sono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema di transito elettronico, secondo le modalità di cui all'articolo 27;
 - b) se il piano di continuità operativa è applicato in conformità dell'allegato II, nell'ipotesi di un guasto temporaneo:
 - i) del sistema di transito elettronico;
 - ii) del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici;
 - iii) della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici e il sistema di transito elettronico;
 - c) se un paese di transito comune decide in tal senso.
2. Nel quadro dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e c), le autorità doganali assicurano che i dati di transito siano registrati nel sistema di transito elettronico e scambiati tra le autorità doganali mediante tale sistema.
3. L'accettazione di una dichiarazione di transito su supporto cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), è soggetta all'approvazione delle autorità doganali.

Articolo 27

Dichiarazione di transito per i viaggiatori

Nei casi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), il viaggiatore compila la dichiarazione di transito su supporto cartaceo conformemente agli articoli 5 e 6 e all'appendice III, allegato B6.

Articolo 28

Spedizioni miste

Una spedizione può comprendere al tempo stesso merci che devono essere vincolate alla procedura T1 e merci che devono essere vincolate alla procedura T2, a condizione che ciascun articolo sia contrassegnato di conseguenza nella dichiarazione di transito con i codici «T1», «T2» o «T2F».

Articolo 29

Autenticazione della dichiarazione di transito e responsabilità del titolare del regime

1. La dichiarazione di transito è autenticata dal dichiarante.

2. La presentazione, da parte del titolare del regime, di una dichiarazione di transito alle autorità doganali impegna la responsabilità di tale titolare per quanto riguarda:

- a) l'esattezza e la completezza delle informazioni indicate nella dichiarazione di transito;
- b) l'autenticità, l'esattezza e la validità dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione di transito;
- c) il rispetto di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci al regime di transito comune indicate nella dichiarazione di transito.

CAPO III

Formalità da espletare presso l'ufficio doganale di partenza

Articolo 30

Presentazione e accettazione di una dichiarazione di transito

1. La dichiarazione di transito è presentata all'ufficio doganale di partenza.
2. L'ufficio doganale di partenza accetta la dichiarazione di transito purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la dichiarazione contiene tutti i dati necessari ai fini dell'applicazione del regime di transito comune secondo quanto specificato nell'appendice III, allegato II;
 - b) la dichiarazione è accompagnata da tutti i documenti richiesti;
 - c) le merci cui la dichiarazione di transito si riferisce sono state presentate in dogana durante l'orario ufficiale di apertura.

L'ufficio doganale di partenza può, su richiesta del dichiarante, permettere che le merci siano presentate al di fuori dell'orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.

3. Le autorità doganali possono esonerare il dichiarante dal presentare i documenti di cui al paragrafo 1, lettera b), all'ufficio doganale di partenza. In questo caso tali documenti sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali.

Articolo 31

Modifica di una dichiarazione di transito

1. Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione di transito dopo l'accettazione di quest'ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può includere nella dichiarazione di transito merci diverse da quelle già dichiarate.
2. Tuttavia non può più essere autorizzata alcuna modifica qualora la domanda sia presentata dopo che le autorità doganali:
 - a) hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci;
 - b) hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione doganale sono inesatte;
 - c) hanno svincolato le merci.

Articolo 32

Invalidamento di una dichiarazione di transito

1. Su richiesta del dichiarante, l'ufficio doganale di partenza invalida una dichiarazione di transito già accettata in uno dei seguenti casi:
 - a) se ha accertato che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale;
 - b) se ha accertato che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.

Tuttavia, se l'ufficio doganale di partenza ha informato il dichiarante che intende procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione doganale può essere accolta solo dopo tale visita.

2. La dichiarazione di transito non può essere invalidata dopo lo svincolo delle merci, salvo se:
 - a) merci in libera pratica in una parte contraente sono state erroneamente dichiarate per un regime di transito comune e la loro posizione doganale come merci in libera pratica nella stessa parte contraente è stata dimostrata in seguito;
 - b) le merci sono state erroneamente dichiarate in più dichiarazioni doganali.

Articolo 33

Itinerario per la circolazione di merci vincolate al regime di transito comune

1. Le merci vincolate al regime di transito comune sono trasportate fino all'ufficio doganale di destinazione seguendo un itinerario economicamente giustificato.
2. Qualora l'ufficio doganale di partenza o il dichiarante lo ritengano necessario, tale ufficio doganale prescrive un itinerario per la circolazione delle merci in regime di transito comune tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal dichiarante.

Al momento di prescrivere un itinerario, l'ufficio doganale annota nel sistema di transito elettronico almeno l'indicazione dei paesi attraverso i quali deve svolgersi il transito.

Articolo 34

Termine per la presentazione delle merci

1. L'ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione, tenendo conto di quanto segue:
 - a) l'itinerario;
 - b) il mezzo di trasporto;
 - c) la normativa in materia di trasporti o le altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine;
 - d) tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.
2. Se il termine è stabilito dall'ufficio doganale di partenza, esso vincola le autorità doganali dei paesi sul cui territorio sono introdotte le merci nel corso dell'operazione di transito comune e non può essere modificato da tali autorità.

Articolo 35

Verifica di una dichiarazione di transito e visita delle merci

1. Per verificare l'esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione di transito che è stata accettata, l'ufficio doganale di partenza può:
 - a) esaminare la dichiarazione e i documenti di accompagnamento;
 - b) chiedere al dichiarante di fornire altri documenti;
 - c) procedere alla visita delle merci;
 - d) prelevare campioni per l'analisi o per un controllo approfondito delle merci.

2. L'ufficio doganale di partenza verifica l'esistenza e la validità della garanzia.
3. La visita delle merci di cui al paragrafo 1, lettera c), è eseguita in luoghi designati dall'ufficio doganale di partenza per tale scopo e durante l'orario ufficiale di apertura. Tuttavia le autorità doganali possono, su richiesta del dichiarante, procedere alla visita delle merci al di fuori dell'orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.

Articolo 36

Identificazione dei sigilli

L'ufficio doganale di partenza registra nel sistema di transito elettronico il numero dei sigilli apposti da tale ufficio e i relativi identificatori.

Articolo 37

Idoneità alla sigillatura

I veicoli stradali, i rimorchi, i semirimorchi e i container autorizzati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente alle disposizioni di un accordo internazionale di cui l'Unione e i paesi di transito comune sono parti contraenti sono altresì considerati idonei alla sigillatura.

Articolo 38

Caratteristiche dei sigilli doganali

1. I sigilli doganali presentano almeno le caratteristiche e le specifiche tecniche seguenti:
 - a) caratteristiche essenziali dei sigilli:
 - i) rimanere intatti e solidamente fissati nelle normali condizioni d'uso;
 - ii) essere facilmente verificabili e riconoscibili;
 - iii) essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione, manomissione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo;
 - iv) non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere a ogni loro apposizione di essere chiaramente identificati con un'indicazione unica;
 - v) essere muniti di singoli identificatori permanenti, facilmente leggibili e numerati in maniera unica;
 - b) specifiche tecniche:
 - i) la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del metodo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono essere tali da garantire che le marche di identificazione siano facilmente leggibili;
 - ii) le marche di identificazione del sigillo devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili,
 - iii) il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire nel contempo la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.
2. I sigilli certificati da un organismo competente conformemente alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci — Sigilli meccanici» sono considerati conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1.

Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella più ampia misura possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.

3. Il sigillo doganale reca le seguenti indicazioni:

- a) il termine «Dogana» in una delle lingue ufficiali dell'Unione o dei paesi di transito comune o un'abbreviazione corrispondente;
- b) un codice di paese, sotto forma di codice ISO-alfa-2 del paese, che identifichi il paese in cui il sigillo è stato apposto.

Le parti contraenti possono di comune accordo decidere di utilizzare caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.

4. Ciascun paese informa la Commissione circa i tipi di sigillo doganale di cui fa uso. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti i paesi.

5. Qualora un sigillo debba essere rimosso per permettere un'ispezione doganale, l'autorità doganale provvede opportunamente a riapplicare un sigillo doganale con caratteristiche di sicurezza almeno equivalenti e indica le modalità di tale operazione, in particolare il nuovo numero di sigillo, sui documenti relativi al carico.

6. I sigilli doganali conformi all'allegato II della presente appendice, quale modificata dalla decisione n. 1/2008 del comitato congiunto CE-EFTA ⁽¹⁾, possono continuare a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.

Articolo 39

Misure di identificazione alternative alla sigillatura

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, della convenzione, l'ufficio doganale di partenza può decidere di non sigillare le merci vincolate al regime di transito comune e di basarsi invece sulla descrizione delle merci contenuta nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari, a condizione che tale descrizione sia sufficientemente precisa da consentire una facile identificazione delle merci e indichi la loro quantità e natura ed eventuali altre particolarità, ad esempio i numeri di serie.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, della convenzione, a meno che l'ufficio doganale di partenza non decida altrimenti, né i mezzi di trasporto né i singoli colli contenenti le merci devono essere sigillati se:

- a) le merci sono trasportate per via aerea, e a ciascuna spedizione è apposta un'etichetta recante il numero della relativa lettera di trasporto aereo, o la spedizione costituisce un'unità di carico su cui è indicato il numero della relativa lettera di trasporto aereo;
- b) le merci sono trasportate per ferrovia e sono applicate misure di identificazione a cura delle aziende ferroviarie.

Articolo 40

Svincolo delle merci per il regime di transito comune

1. Solo le merci che sono state sigillate in conformità dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, della convenzione o per le quali sono state adottate misure di identificazione alternative in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, della convenzione e dell'articolo 39 della presente appendice, sono svincolate per il regime di transito comune.

2. Al momento dello svincolo delle merci, l'ufficio doganale di partenza trasmette le indicazioni relative all'operazione di transito comune:

- a) all'ufficio doganale di destinazione dichiarato;
- b) a ciascun ufficio doganale di passaggio dichiarato.

Tali indicazioni si basano sui dati, all'occorrenza rettificati, figuranti nella dichiarazione di transito.

3. L'ufficio doganale di partenza informa il titolare del regime in merito allo svincolo delle merci per il regime di transito comune.

⁽¹⁾ Decisione n. 1/2008 del comitato congiunto CE-EFTA sul transito comune, del 16 giugno 2008, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (GU L 274 del 15.10.2008, pag. 1).

*Articolo 41***Documento di accompagnamento transito**

1. L'ufficio doganale di partenza fornisce al dichiarante un documento di accompagnamento transito. Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il formulario di cui all'appendice III, allegato 3, e comprende le indicazioni di cui all'appendice III, allegato A4.
2. Il documento di accompagnamento transito è integrato, ove del caso, da un elenco di articoli redatto utilizzando il formulario di cui all'appendice III, allegato A5, e comprende le indicazioni di cui all'appendice III, allegato A6. Tale elenco fa parte integrante del documento di accompagnamento transito.

*CAPO IV***Formalità da espletare durante il trasporto***Articolo 42***Presentazione del documento di accompagnamento transito**

Il documento di accompagnamento transito e altri documenti che accompagnano le merci sono esibiti a ogni richiesta delle autorità doganali.

*Articolo 43***Presentazione di merci che circolano in regime di transito comune all'ufficio doganale di passaggio**

1. Le merci e il documento di accompagnamento transito con il corrispondente MRN sono presentati a ogni ufficio doganale di passaggio.
2. L'ufficio doganale di passaggio registra il passaggio delle merci alla frontiera sulla base delle indicazioni relative all'operazione di transito comune ricevute dall'ufficio doganale di partenza. Tale passaggio deve essere notificato dagli uffici doganali di passaggio all'ufficio doganale di partenza.
3. Gli uffici doganali di passaggio possono ispezionare le merci. Le eventuali ispezioni delle merci sono effettuate principalmente sulla base delle indicazioni relative all'operazione di transito comune fornite dall'ufficio doganale di partenza.
4. Quando il trasporto è effettuato attraverso un ufficio doganale di passaggio diverso da quello dichiarato, l'ufficio doganale di passaggio effettivo chiede le indicazioni relative all'operazione di transito comune all'ufficio doganale di partenza e comunica a quest'ultimo il passaggio delle merci alla frontiera.
5. I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano al trasporto di merci per ferrovia a condizione che l'ufficio doganale di passaggio possa verificare il passaggio delle merci alla frontiera con altri mezzi. Tale verifica è effettuata solo in caso di necessità. La verifica può avvenire retroattivamente.

*Articolo 44***Incidenti durante la circolazione di merci nell'ambito di un'operazione di transito comune**

1. Il trasportatore è tenuto ad annotare il documento di accompagnamento transito e a presentare, senza indebito ritardo dopo l'incidente, le merci e tale documento all'autorità doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto nei casi seguenti:
 - a) il trasportatore è obbligato a deviare dall'itinerario fissato conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, per circostanze che sfuggono al suo controllo;
 - b) in caso di rottura o manomissione dei sigilli durante il trasporto per cause indipendenti dalla volontà del trasportatore;
 - c) se, sotto il controllo dell'autorità doganale, le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto a un altro;

- d) in caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto sigillato;
- e) se si verifica un incidente che può condizionare la capacità del titolare del regime o del trasportatore di adempiere ai propri obblighi;
- f) se uno degli elementi che costituiscono un mezzo di trasporto unico ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, è modificato.

Se ritengono che l'operazione di transito comune possa proseguire, le autorità doganali nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano le annotazioni apportate dal trasportatore nel documento di accompagnamento transito.

- 2. In caso di incidente di cui al paragrafo 1, lettera c), le autorità doganali non esigono la presentazione delle merci e del documento di accompagnamento transito con le necessarie annotazioni se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato.
- 3. In caso di incidente di cui al paragrafo 1, lettera f), il trasportatore può continuare l'operazione di transito, dopo aver apportato le necessarie annotazioni nel documento di accompagnamento transito, se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici.
- 4. In caso di incidente di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi, l'autorità doganale non esige la presentazione delle merci e del documento di accompagnamento transito con le necessarie annotazioni apportate.
- 5. Nei casi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 il trasportatore è dispensato dalla presentazione delle merci e del documento di accompagnamento transito con le necessarie annotazioni apportate all'autorità doganale di cui al paragrafo 1.
- 6. Le pertinenti informazioni del documento di accompagnamento transito relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono introdotte nel sistema di transito elettronico dalle autorità doganali dell'ufficio doganale di passaggio o dell'ufficio doganale di destinazione, a seconda del caso.

CAPO V

Formalità da espletare presso l'ufficio doganale di destinazione

Articolo 45

Presentazione di merci vincolate al regime di transito comune presso l'ufficio doganale di destinazione

- 1. Quando le merci vincolate a un regime di transito comune arrivano all'ufficio doganale di destinazione, sono presentati a tale ufficio doganale:
 - a) le merci;
 - b) il documento di accompagnamento transito;
 - c) qualsiasi informazione richiesta dall'ufficio doganale di destinazione.

La presentazione deve avvenire durante l'orario ufficiale di apertura. Tuttavia, l'ufficio doganale di destinazione può, su richiesta dell'interessato, permettere che la presentazione abbia luogo al di fuori dell'orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.

- 2. Se la presentazione ha luogo dopo la scadenza del termine fissato dall'ufficio doganale di partenza in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1, si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine se egli stesso o il trasportatore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell'ufficio doganale di destinazione, che il ritardo non gli è imputabile.
- 3. L'ufficio doganale di destinazione conserva il documento di accompagnamento transito e il controllo delle merci è effettuato in generale sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione di transito comune ricevuta dall'ufficio doganale di partenza.

4. Se, alla conclusione del regime di transito comune, non è stata individuata alcuna irregolarità da parte dell'ufficio doganale di destinazione e il titolare del regime presenta il documento di accompagnamento transito, tale ufficio doganale vista il suddetto documento su richiesta del titolare del regime al fine di fornire una prova alternativa ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1. Il visto è costituito dal timbro dell'ufficio doganale suddetto, dalla firma del funzionario, dalla data e dal seguente testo:

«— 'Prova alternativa — 99202».

5. Il regime di transito comune può essere concluso in un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. In tal caso l'ufficio doganale suddetto è considerato l'ufficio doganale di destinazione.

Articolo 46

Ricevute

1. Su richiesta della persona che presenta le merci all'ufficio doganale di destinazione, tale ufficio doganale vista una ricevuta che certifica la presentazione delle merci e del documento di accompagnamento transito presso tale ufficio doganale.

2. La ricevuta è redatta utilizzando il formulario di cui all'appendice III, allegato B10, ed è previamente compilata dall'interessato.

3. La ricevuta non può servire come prova alternativa della conclusione del regime di transito comune ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.

Articolo 47

Notifica dell'arrivo di merci in regime di transito comune e risultati del controllo

1. L'ufficio doganale di destinazione informa l'ufficio doganale di partenza dell'arrivo delle merci il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito sono presentati in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1.

2. Qualora l'operazione di transito comune si concluda presso un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito, l'ufficio doganale considerato equivalente all'ufficio doganale di destinazione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 5, notifica l'arrivo all'ufficio doganale di partenza il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito sono presentati in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1.

L'ufficio doganale di partenza notifica l'arrivo all'ufficio doganale di destinazione indicato nella dichiarazione di transito.

3. La notifica di arrivo di cui ai paragrafi 1 e 2 non è considerata una prova che il regime di transito comune è stato concluso correttamente.

4. L'ufficio doganale di destinazione notifica i risultati del controllo all'ufficio doganale di partenza entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione o in un altro luogo a norma dell'articolo 45, paragrafo 1. In casi eccezionali detto termine può essere prorogato fino a un massimo di sei giorni.

5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, se le merci sono ricevute da un destinatario autorizzato di cui all'articolo 87, l'ufficio doganale di partenza è informato entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.

CAPO VI

Formalità relative alla conclusione del regime

Articolo 48

Conclusione e appuramento del regime

1. Il regime di transito comune si conclude e gli obblighi del titolare del regime sono adempiuti quando le merci vincolate al regime e le informazioni richieste sono disponibili presso l'ufficio doganale di destinazione, conformemente alla normativa doganale.
2. Le autorità doganali appurano il regime di transito comune quando sono in grado di stabilire, sulla base del raffronto fra i dati disponibili all'ufficio doganale di partenza e quelli disponibili all'ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso regolarmente.

Articolo 49

Procedura di ricerca per le merci che circolano in regime di transito comune

1. Qualora l'ufficio doganale di partenza non abbia ricevuto i risultati del controllo entro sei giorni dal ricevimento della notifica di arrivo delle merci, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 4 o paragrafo 5, tale ufficio chiede immediatamente i risultati del controllo all'ufficio doganale di destinazione che ha inviato la notifica di arrivo delle merci.

L'ufficio doganale di destinazione invia i risultati del controllo subito dopo aver ricevuto la richiesta dall'ufficio doganale di partenza.

2. Se l'autorità doganale del paese di partenza non ha ancora ricevuto le informazioni che consentono l'appuramento del regime di transito comune o il recupero dell'obbligazione, essa chiede le informazioni pertinenti al titolare del regime o, qualora siano disponibili informazioni sufficienti nel luogo di destinazione, all'ufficio doganale di destinazione nei casi seguenti:

- a) l'ufficio doganale di partenza non ha ricevuto la notifica di arrivo delle merci entro la scadenza del termine per la presentazione delle merci fissato in conformità dell'articolo 34;
- b) l'ufficio doganale di partenza non ha ricevuto i risultati del controllo richiesti a norma del paragrafo 1;
- c) l'ufficio doganale di partenza constata che la notifica di arrivo delle merci o i risultati del controllo sono stati inviati per errore.

3. L'autorità doganale del paese di partenza invia le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera a), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine ivi indicato e le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera b), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, se prima della scadenza di tali termini l'autorità doganale del paese di partenza viene informata che il regime di transito comune non si è concluso correttamente, o sospetta che tale sia il caso, essa trasmette la richiesta senza indugio.

4. Le risposte alle richieste presentate in conformità del paragrafo 2 sono trasmesse entro 28 giorni dalla data in cui la richiesta è stata inviata.

5. Qualora, in seguito a una richiesta a norma del paragrafo 2, l'ufficio doganale di destinazione non abbia fornito informazioni sufficienti per l'appuramento del regime di transito comune, l'autorità doganale del paese di partenza chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 28 giorni dall'avvio della procedura di ricerca.

Il titolare del regime risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.

6. Se le informazioni fornite in risposta dal titolare del regime a norma del paragrafo 4 non sono sufficienti per appurare il regime di transito comune, ma l'autorità doganale del paese di partenza le ritiene sufficienti per continuare la procedura di ricerca, tale autorità trasmette immediatamente una richiesta di informazioni supplementari all'ufficio doganale interessato.

L'ufficio doganale in questione risponde alla richiesta entro 40 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.

7. Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 6 viene stabilito che il regime di transito comune è stato concluso correttamente, l'autorità doganale del paese di partenza appura tale regime e ne informa senza indugio il titolare del regime della procedura di recupero e, se del caso, qualsiasi autorità doganale che abbia avviato il recupero.

8. Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 6 risulta che il regime di transito comune non può essere appurato, l'autorità doganale del paese di partenza stabilisce se è sorta un'obbligazione.

Se è sorta un'obbligazione, l'autorità doganale del paese di partenza adotta le seguenti misure:

- a) individua il debitore;
- b) determina l'autorità doganale competente per la notifica dell'obbligazione.

Articolo 50

Richiesta di trasferire il recupero dell'obbligazione

1. Se l'autorità doganale del paese di partenza, nel corso della procedura di ricerca e prima della scadenza del termine di cui all'articolo 114, paragrafo 2, ottiene prove che dimostrano che il luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato l'insorgenza dell'obbligazione si trova in un altro paese, tale autorità doganale provvede immediatamente, e in ogni caso entro tale termine, a inviare tutte le informazioni disponibili all'autorità doganale competente in tale luogo.

2. L'autorità doganale competente in tale luogo accusa ricevuta delle informazioni e comunica all'autorità doganale del paese di partenza se è competente per il recupero. Se l'autorità doganale del paese di partenza non ha ricevuto l'informazione entro 28 giorni, essa riprende immediatamente la procedura di ricerca o dà avvio alla procedura di recupero.

Articolo 51

Prova alternativa della conclusione del regime di transito comune

1. Il regime di transito comune si considera concluso correttamente quando il titolare del regime presenta, con soddisfazione dell'autorità doganale del paese di partenza, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:

- a) un documento certificato dall'autorità doganale del paese di destinazione, che identifica le merci e stabilisce che esse sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione o sono state consegnate a un destinatario autorizzato di cui all'articolo 87;
- b) un documento o una registrazione doganale, certificati dall'autorità doganale di un paese, che attestino che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale della parte contraente;
- c) un documento doganale rilasciato in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale;
- d) un documento rilasciato in un paese terzo, vistato o altrimenti certificato dall'autorità doganale di tale paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo in questione.

2. In luogo dei documenti di cui al paragrafo 1 possono essere fornite come prova copie conformi dei medesimi certificate dall'organismo che ha vistato i documenti originali, dall'autorità del paese terzo interessato o dall'autorità di un paese.

Articolo 52

Verifica e assistenza amministrativa

1. Le autorità doganali competenti possono procedere a controlli a posteriori delle informazioni fornite nonché dei documenti, dei formulari, delle autorizzazioni o dei dati relativi all'operazione di transito comune al fine di verificare che i dati registrati, le informazioni scambiate e i timbri siano autentici. Tali controlli sono effettuati in caso di dubbi quanto all'esattezza e autenticità delle informazioni fornite o in caso di sospetta frode. Essi possono inoltre essere effettuati in base a un'analisi dei rischi o a campione.
2. L'autorità competente che riceve una domanda di controllo a posteriori risponde immediatamente.
3. Se l'autorità doganale competente del paese di partenza presenta una domanda all'autorità doganale competente per un controllo a posteriori delle informazioni relative all'operazione di transito comune, si considera che le condizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 2, per l'appuramento del regime di transito non siano soddisfatte fino a quando l'autenticità e l'esattezza dei dati non siano state confermate.

CAPO VII

Regime di transito comune per il trasporto di merci mediante un'infrastruttura di trasporto fissa

Articolo 53

Regime di transito comune per il trasporto di merci mediante un'infrastruttura di trasporto fissa

1. Nel caso in cui merci trasportate mediante un'infrastruttura di trasporto fissa entrino nel territorio doganale di una parte contraente attraverso la suddetta infrastruttura, tali merci si considerano vincolate al regime di transito comune all'ingresso in detto territorio.
2. Nel caso in cui le merci si trovino già nel territorio doganale di una parte contraente e siano trasportate mediante un'infrastruttura di trasporto fissa, tali merci si considerano vincolate al regime di transito comune al momento dell'immissione nell'infrastruttura di trasporto fissa.
3. Ai fini del regime di transito comune, in caso di merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse, il titolare del regime è il gestore dell'infrastruttura di trasporto fissa stabilito nella parte contraente attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio doganale delle parti contraenti nel caso di cui al paragrafo 1, o il gestore dell'infrastruttura di trasporto fissa nella parte contraente in cui ha inizio il trasporto nel caso di cui al paragrafo 2.

Il titolare del regime e l'autorità doganale concordano i metodi di vigilanza doganale per le merci trasportate.

4. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2, è considerato trasportatore il gestore dell'infrastruttura di trasporto fissa stabilito in un paese attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse.
5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 8, il regime di transito comune è considerato concluso quando è fatta opportuna iscrizione nelle scritture commerciali del destinatario o del gestore dell'infrastruttura di trasporto fissa attestante che le merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse:
 - a) sono arrivate all'impianto del destinatario;
 - b) sono accettate nella rete di distribuzione del destinatario; oppure
 - c) hanno lasciato il territorio doganale delle parti contraenti.

6. Quando merci trasportate a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse tra due parti contraenti e ritenute vincolate al regime di transito comune conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 transitano, nel corso del loro tragitto, nel territorio di un paese di transito comune dove questo regime non è utilizzato per i trasporti a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse, il regime in questione è sospeso durante l'attraversamento di tale territorio.

7. Quando merci sono trasportate a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a partire da un paese di transito comune dove il regime di transito comune non è utilizzato per il trasporto a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a destinazione di una parte contraente dove tale regime è utilizzato, il regime in questione è considerato avere inizio nel momento in cui le merci entrano nel territorio di quest'ultima parte contraente.

8. Quando merci sono trasportate a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a partire da una parte contraente dove il regime di transito comune è utilizzato per i trasporti a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a destinazione di un paese di transito comune dove tale regime non è utilizzato, il regime in questione è considerato avere termine nel momento in cui le merci lasciano il territorio della parte contraente nella quale il regime è utilizzato.

Articolo 54

Applicazione facoltativa del regime di transito comune al trasporto di merci mediante un'infrastruttura di trasporto fissa

Un paese di transito comune può decidere di non applicare il regime di transito comune al trasporto di merci mediante un'infrastruttura di trasporto fissa. Tale decisione è comunicata alla Commissione, che ne informa gli altri paesi.

TITOLO III

SEMPLIFICAZIONI UTILIZZATE PER IL REGIME DI TRANSITO COMUNE

CAPO I

Disposizioni generali in materia di semplificazioni

Articolo 55

Tipi di semplificazioni del transito

Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una delle seguenti semplificazioni:

- a) uso di una garanzia globale o esonero dalla garanzia;
- b) uso di sigilli di un modello particolare, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l'identificazione delle merci vincolate al regime di transito comune;
- c) qualifica di speditore autorizzato, che consente al titolare dell'autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito comune senza presentarle in dogana;
- d) qualifica di destinatario autorizzato, che consente al titolare dell'autorizzazione di ricevere le merci trasportate in regime di transito comune in un luogo autorizzato, per concludere il regime in conformità dell'articolo 48, paragrafo 1;
- e) uso del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o uso del regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea;
- f) uso del regime di transito comune su supporto cartaceo specifico per le merci trasportate per ferrovia;
- g) applicazione di altre procedure semplificate basate sull'articolo 6 della convenzione.

Articolo 56

Campo di applicazione territoriale delle autorizzazioni di semplificazioni

1. Le semplificazioni di cui all'articolo 55, lettere b) e c), si applicano unicamente alle operazioni di transito comune che hanno inizio nella parte contraente in cui è concessa l'autorizzazione delle semplificazioni.

2. La semplificazione di cui all'articolo 55, lettera d), si applica unicamente alle operazioni di transito comune che terminano nella parte contraente in cui è concessa l'autorizzazione della semplificazione.
3. La semplificazione di cui all'articolo 55, lettera e), si applica unicamente nelle parti contraenti specificate nell'autorizzazione della semplificazione.
4. La semplificazione di cui all'articolo 55, lettere a) e f), si applica in tutte le parti contraenti.

Articolo 57

Condizioni generali relative alle autorizzazioni di semplificazioni

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 55, lettera a), è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;
 - b) non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all'attività economica svolta;
 - c) utilizzano regolarmente il regime di transito comune o dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.
2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 55, lettere b), c) e d), sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;
 - b) dichiarano che intendono utilizzare regolarmente il regime di transito comune;
 - c) non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all'attività economica svolta;
 - d) dimostrano un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
 - e) dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 55, lettera e), sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) nel caso del regime di transito comune su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea, il richiedente è una compagnia aerea ed è stabilito nel territorio doganale di una parte contraente;
 - b) nel caso del regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea, il richiedente è una compagnia aerea che opera un numero significativo di voli tra aeroporti situati nelle parti contraenti ed è stabilito nel territorio doganale di una parte contraente o vi ha la propria sede legale, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione;
 - c) il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito comune o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime;
 - d) il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute della legislazione doganale o fiscale.
4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 55, lettera f), sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) sono aziende ferroviarie;
 - b) sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;

- c) utilizzano regolarmente il regime di transito o l'autorità doganale competente sa che sono in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e
- d) non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute della legislazione doganale o fiscale.

5. Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l'autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sul regime di transito comune e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata.

Articolo 58

Controllo delle condizioni di autorizzazione

Le autorità doganali controllano le condizioni che il titolare dell'autorizzazione deve rispettare. Controllano altresì l'osservanza degli obblighi derivanti da tale autorizzazione. Se il titolare dell'autorizzazione è stabilito da meno di tre anni, esso è oggetto di un attento controllo da parte dell'autorità doganale nel primo anno successivo alla concessione dell'autorizzazione.

Articolo 59

Contenuto della domanda di autorizzazione

1. Una domanda di autorizzazione per l'uso di semplificazioni è datata e firmata. Le parti contraenti stabiliscono le modalità di presentazione della domanda.
2. Le domande contengono tutti gli elementi che permettono alle autorità doganali di accertare il rispetto delle condizioni necessarie per beneficiare delle semplificazioni richieste.

Articolo 60

Responsabilità del richiedente

La persona che richiede l'utilizzo delle semplificazioni è responsabile, in applicazione delle disposizioni in vigore nelle parti contraenti e fatta salva l'applicazione eventuale di disposizioni penali:

- a) dell'esattezza e della completezza delle informazioni indicate nella domanda;
- b) dell'autenticità, dell'esattezza e della validità dei documenti presentati a sostegno della domanda.

Articolo 61

Autorità doganali competenti per la concessione dell'autorizzazione

1. Le domande di semplificazione di cui all'articolo 55, lettera c), sono presentate alle autorità doganali competenti per la concessione dell'autorizzazione nel paese in cui le operazioni di transito comune devono avere inizio.
2. Le domande di semplificazione di cui all'articolo 55, lettera d), sono presentate alle autorità doganali competenti per la concessione dell'autorizzazione nel paese in cui le operazioni di transito comune devono concludersi.
3. Le domande di semplificazione di cui all'articolo 55, lettere a), b), e) e f), sono presentate alle autorità doganali competenti per il luogo in cui la contabilità principale del richiedente a fini doganali è conservata o accessibile e in cui almeno una parte delle attività oggetto dell'autorizzazione devono essere svolte.

La contabilità principale del richiedente riguarda le scritture e i documenti che permettono all'autorità doganale di rilasciare l'autorizzazione.

*Articolo 62***Accettazione e rifiuto delle domande e concessione delle autorizzazioni**

1. Le domande sono accettate o respinte e le autorizzazioni sono concesse conformemente alle disposizioni in vigore nelle parti contraenti.
2. Le decisioni di rifiuto della domanda indicano i motivi del rifiuto e sono comunicate al richiedente conformemente ai termini e alle disposizioni in vigore nella parte contraente interessata.

*Articolo 63***Contenuto dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione e, se necessario, una o più copie autenticate sono consegnate al titolare dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione precisa le condizioni alle quali le semplificazioni sono utilizzate e definisce le loro modalità di funzionamento e di controllo.

*Articolo 64***Data di decorrenza dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione decorre dalla data in cui il richiedente la riceve, o si ritiene l'abbia ricevuta, ed è applicabile da parte delle autorità doganali a decorrere da tale data.

Salvo ove altrimenti disposto dalla normativa doganale, la validità dell'autorizzazione non è limitata nel tempo.

2. L'autorizzazione prende effetto a decorrere da una data diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta nei seguenti casi:
 - a) se l'autorizzazione avrà ripercussioni positive per il richiedente e quest'ultimo ha chiesto una diversa data di decorrenza degli effetti, nel qual caso l'autorizzazione prende effetto a decorrere dalla data chiesta dal richiedente, a condizione che sia successiva a quella in cui sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1;
 - b) se un'autorizzazione precedente è stata emanata con una limitazione di tempo e l'unico scopo dell'autorizzazione attuale è prorogarne la validità, nel qual caso l'autorizzazione prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione precedente;
 - c) se l'effetto dell'autorizzazione è subordinato all'espletamento di determinate formalità da parte del richiedente, nel qual caso l'autorizzazione prende effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve, o si ritiene abbia ricevuto, la comunicazione dell'autorità doganale competente attestante che tutte le formalità sono state espletate in modo soddisfacente.

*Articolo 65***Annullamento, revoca e modifica delle autorizzazioni**

1. Il titolare di un'autorizzazione è tenuto a informare le autorità doganali di ogni evento verificatosi dopo il rilascio dell'autorizzazione e che può incidere sul suo mantenimento o sul suo contenuto.
2. Le autorità doganali annullano un'autorizzazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'autorizzazione è stata concessa sulla base di informazioni inesatte o incomplete;
 - b) il titolare dell'autorizzazione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;
 - c) se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione relativa all'autorizzazione sarebbe stata diversa.

3. L'autorizzazione è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2:
 - a) una o più delle condizioni stabilite per la sua concessione non sono state o non sono più rispettate; oppure
 - b) su richiesta del titolare dell'autorizzazione.
4. Il titolare dell'autorizzazione è informato dell'annullamento, della revoca o della modifica dell'autorizzazione conformemente ai termini e alle disposizioni in vigore nella parte contraente.
5. L'annullamento di un'autorizzazione ha effetto a decorrere dalla data in cui l'autorizzazione iniziale ha preso effetto, se non altrimenti specificato nella decisione conformemente alla normativa doganale.
6. La revoca o la modifica di un'autorizzazione ha effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta. Tuttavia, in casi eccezionali e nella misura in cui gli interessi legittimi del titolare dell'autorizzazione lo esigano, le autorità doganali possono rinviarne l'applicabilità a una data ulteriore conformemente ai termini in vigore nelle parti contraenti. La data di decorrenza degli effetti è indicata nella decisione relativa alla revoca o alla modifica dell'autorizzazione.

Articolo 66

Riesame di un'autorizzazione

1. L'autorità doganale competente per la concessione dell'autorizzazione effettua un riesame nei seguenti casi:
 - a) in caso di modifiche della pertinente normativa che incidono sull'autorizzazione;
 - b) se necessario, a seguito del controllo effettuato;
 - c) se necessario, a seguito delle informazioni fornite dal titolare dell'autorizzazione in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, o da altre autorità.
2. L'autorità doganale competente per la concessione dell'autorizzazione comunica l'esito del riesame al titolare della stessa.

Articolo 67

Sospensione di un'autorizzazione

1. L'autorità doganale competente per la concessione dell'autorizzazione sospende l'autorizzazione invece di annullarla, revocarla o modificarla nei seguenti casi:
 - a) se tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica dell'autorizzazione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all'annullamento, alla revoca o alla modifica;
 - b) se tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative all'autorizzazione non siano soddisfatte o che il titolare dell'autorizzazione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale autorizzazione e che sia opportuno consentire al titolare dell'autorizzazione di adottare provvedimenti per assicurare l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;
 - c) se il titolare dell'autorizzazione chiede la sospensione perché si trova temporaneamente nell'incapacità di soddisfare le condizioni previste per l'autorizzazione o di rispettare gli obblighi imposti ai sensi di tale autorizzazione.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il titolare dell'autorizzazione informa l'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione dei provvedimenti che adotterà per garantire l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi, nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti.

*Articolo 68***Periodo di sospensione di un'autorizzazione**

1. Il periodo di sospensione fissato dall'autorità doganale competente corrisponde al periodo di tempo di cui tale autorità necessita per stabilire se le condizioni per l'annullamento, la revoca o la modifica sono soddisfatte.

Tuttavia, se l'autorità doganale ritiene che il titolare dell'autorizzazione possa non soddisfare i criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera b), l'autorizzazione è sospesa fino a quando non sia accertato se un'infrazione grave o infrazioni reiterate sono state commesse da una delle seguenti persone:

- a) il titolare dell'autorizzazione;
- b) la persona responsabile della società che è titolare dell'autorizzazione di cui trattasi o che ne esercita il controllo della gestione;
- c) la persona responsabile delle questioni doganali nella società che è titolare dell'autorizzazione di cui trattasi.

2. Nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), il periodo di sospensione stabilito dall'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione corrisponde al periodo di tempo comunicato dal titolare dell'autorizzazione in conformità dell'articolo 67, paragrafo 2. Il periodo di sospensione può, se del caso, essere ulteriormente prorogato su richiesta del titolare dell'autorizzazione.

Il periodo di sospensione può essere ulteriormente prorogato del periodo di tempo di cui l'autorità doganale competente necessita per verificare che tali misure garantiscano l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi; tale periodo di tempo non può superare i 30 giorni.

3. Se, a seguito della sospensione di un'autorizzazione, l'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione intende annullare, revocare o modificare tale autorizzazione in conformità dell'articolo 65, il periodo di sospensione, determinato in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è prorogato, se del caso, fino a quando la decisione di annullamento, revoca o modifica prende effetto.

*Articolo 69***Fine del periodo di sospensione di un'autorizzazione**

1. La sospensione cessa allo scadere del periodo di sospensione a meno che, prima della scadenza di tale termine, si verifichi uno dei casi seguenti:

- a) la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), non vi sono motivi per l'annullamento, la revoca o la modifica dell'autorizzazione in conformità dell'articolo 65, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;
- b) la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), il titolare dell'autorizzazione ha adottato, con soddisfazione dell'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione, i provvedimenti necessari per garantire l'adempimento delle condizioni stabilite per l'autorizzazione o la conformità agli obblighi imposti a norma di tale autorizzazione, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;
- c) l'autorizzazione sospesa è annullata, revocata o modificata, nel qual caso la sospensione cessa alla data dell'annullamento, della revoca o della modifica.

2. L'autorità doganale competente per la concessione dell'autorizzazione informa il titolare della stessa della fine del periodo di sospensione.

*Articolo 70***Validità di un'autorizzazione**

Le autorità doganali possono accettare le domande di concessione di autorizzazioni di cui all'articolo 55 e concedere le autorizzazioni prima del 1° maggio 2016. Tali autorizzazioni sono concesse conformemente alle condizioni di cui alla presente appendice e non sono valide prima del 1° maggio 2016.

*Articolo 71***Riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1° maggio 2016**

1. Le autorizzazioni concesse in base all'articolo 55, lettere a), b), d) ed e), della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, che sono valide al 1° maggio 2016 e non hanno un periodo di validità limitato sono riesaminate entro il 1° maggio 2019.
2. Le autorizzazioni concesse in base all'articolo 55, lettere a), b), d) ed e), della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, che sono valide al 1° maggio 2016 restano valide con le seguenti modalità:
 - a) per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato: fino alla fine di tale periodo o fino al 1° maggio 2019, se quest'ultima data è anteriore;
 - b) per tutte le altre autorizzazioni: fino al riesame dell'autorizzazione.
3. Le decisioni successive al riesame revocano le autorizzazioni oggetto del riesame e, se del caso, concedono nuove autorizzazioni. Tali decisioni sono notificate senza indugio ai titolari delle autorizzazioni.
4. In deroga al paragrafo 1), le autorizzazioni concesse sulla base dell'articolo 55, lettera f), punti i) e ii), della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, che sono valide al 1° maggio 2016 restano valide dopo tale data e non devono essere riesaminate.

*Articolo 72***Conservazione della documentazione da parte delle autorità doganali**

1. Le autorità doganali conservano le domande e i documenti giustificativi allegati, come pure una copia delle autorizzazioni rilasciate.
2. Quando una domanda è respinta o un'autorizzazione è annullata, revocata, modificata o sospesa, la domanda e, secondo i casi, la decisione di rifiuto della domanda o di annullamento, di revoca, di modifica o di sospensione dell'autorizzazione e i documenti giustificativi allegati sono conservati per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile durante il quale la domanda è stata respinta o l'autorizzazione è stata annullata, revocata, modificata o sospesa.

*Articolo 73***Validità dei sigilli già in uso al 1° maggio 2016**

I sigilli doganali di cui all'articolo 38 e i sigilli di un modello particolare di cui all'articolo 82 conformi all'allegato A2 della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, possono continuare a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.

*CAPO II***Garanzia globale ed esonero dalla garanzia***Articolo 74***Importo di riferimento**

1. Salvo ove diversamente disposto all'articolo 75, l'importo della garanzia globale è pari a un importo di riferimento stabilito dall'ufficio doganale di garanzia.

2. L'importo di riferimento della garanzia globale corrisponde all'importo dell'obbligazione che potrebbe diventare esigibile in relazione a ciascuna operazione di transito comune per la quale la garanzia è fornita nel periodo di tempo compreso tra il vincolo delle merci al regime di transito comune e il momento in cui tale regime è appurato.

Ai fini di tale calcolo si tiene conto dei tassi più elevati dell'obbligazione applicabili a merci del medesimo tipo nel paese dell'ufficio doganale di garanzia e le merci unionali trasportate nel quadro della convenzione sono trattate come merci non unionali.

Qualora l'ufficio doganale di garanzia non disponga delle informazioni necessarie per determinare l'importo di riferimento, tale importo è fissato a 10 000 EUR per ciascuna operazione di transito.

3. L'ufficio doganale di garanzia stabilisce l'importo di riferimento in collaborazione con il titolare del regime. Nel fissare l'importo di riferimento l'ufficio doganale di garanzia si basa sulle informazioni relative alle merci vincolate al regime di transito comune nei 12 mesi precedenti e su una stima del volume delle operazioni previste secondo quanto indicato in particolare nella documentazione commerciale e contabile del titolare del regime.

4. L'ufficio doganale di garanzia procede a un riesame dell'importo di riferimento di propria iniziativa o a seguito di una richiesta da parte del titolare del regime e, se necessario, aggiorna tale importo.

5. Ciascun titolare del regime provvede affinché l'importo esigibile o che può diventare esigibile non superi l'importo di riferimento.

Tale persona informa l'ufficio doganale di garanzia quando l'importo di riferimento non è più a un livello sufficiente a coprire le sue operazioni.

6. Il monitoraggio dell'importo di riferimento a copertura dell'importo dell'obbligazione che può diventare esigibile con riguardo alle merci vincolate al regime di transito comune è garantito tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per ciascuna operazione di transito al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune.

Articolo 75

Livello della garanzia globale

1. Il titolare del regime può essere autorizzato a usare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia.

2. L'importo della garanzia globale può essere ridotto:

a) al 50 % dell'importo di riferimento determinato a norma dell'articolo 74, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i) il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;

ii) il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;

iii) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;

iv) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento di obbligazioni rimosse per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;

- v) il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto;
 - vi) il richiedente può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per l'importo di riferimento non coperto dalla garanzia;
- b) al 30 % dell'importo di riferimento determinato a norma dell'articolo 74, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- i) il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;
 - ii) il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
 - iii) il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l'istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
 - iv) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
 - v) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento di obbligazioni rimosse per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
 - vi) il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto;
 - vii) il richiedente può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell'importo di riferimento non coperta dalla garanzia;
- c) allo 0 % dell'importo di riferimento determinato a norma dell'articolo 74, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- i) il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;
 - ii) il richiedente consente all'autorità doganale l'accesso fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti;
 - iii) il richiedente dispone di un sistema logistico che identifica le merci come merci in libera pratica nella parte contraente o come merci di paesi terzi e indica, se del caso, la loro ubicazione;
 - iv) il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
 - v) ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che consentono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse conformemente alle misure di politica commerciale o connesse agli scambi di prodotti agricoli;
 - vi) il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati;
 - vii) il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l'istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;

- viii) il richiedente dispone di misure adeguate di sicurezza per proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;
- ix) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
- x) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento di obbligazioni rimosse per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
- xi) il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto;
- xii) il richiedente può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell'importo di riferimento non coperta dalla garanzia.

Articolo 76

Modalità della garanzia globale e dell'esonero dalla garanzia

L'ufficio doganale di garanzia comunica al titolare del regime le seguenti informazioni:

- a) il numero di riferimento della garanzia;
- b) un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

Su richiesta della persona che ha fornito la garanzia, l'ufficio doganale di garanzia attribuisce uno o più codici di accesso aggiuntivi a tale garanzia a uso di tale persona o dei suoi rappresentanti.

Articolo 77

Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale o alla garanzia globale di importo ridotto, compreso l'esonero dalla garanzia

L'utilizzo della garanzia globale e della garanzia globale di importo ridotto, compreso l'esonero dalla garanzia, può essere temporaneamente vietato nei seguenti casi:

- a) in circostanze particolari;
- b) per le merci per le quali è stata provata l'esistenza di frodi quantitativamente rilevanti connesse all'uso della garanzia.

Le circostanze particolari, le frodi quantitativamente rilevanti e le norme procedurali per il divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale e alla garanzia globale di importo ridotto, compreso l'esonero dalla garanzia, sono stabilite nell'allegato I.

Articolo 78

Atto costitutivo della garanzia

1. La garanzia globale è fornita sotto forma di un impegno assunto da un fideiussore utilizzando il formulario di cui all'appendice III, allegato C4. La prova di tale impegno è conservata dall'ufficio doganale di garanzia per il periodo di validità della garanzia.
2. L'articolo 20, paragrafo 2, e l'articolo 22 si applicano *mutatis mutandis*.

*Articolo 79***Certificati di garanzia globale e di esonero dalla garanzia**

1. Sulla base dell'autorizzazione, l'ufficio doganale di garanzia rilascia al titolare del regime uno o più certificati di garanzia globale redatti utilizzando il formulario di cui all'appendice III, allegato C5, o uno o più certificati di esonero dalla garanzia redatti utilizzando il formulario di cui all'appendice III, allegato C6, al fine di consentire al titolare del regime di fornire la prova di una garanzia globale o di un esonero dalla garanzia nell'ambito dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b).

2. La validità di un certificato è limitata a due anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall'ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a due anni.

*Articolo 80***Revoca e cancellazione relative all'autorizzazione a utilizzare la garanzia globale o all'impegno del fideiussore**

1. L'articolo 23, paragrafi 1 e 2, si applica mutatis mutandis alla revoca e alla cancellazione relative all'autorizzazione a utilizzare la garanzia globale o all'impegno del fideiussore.

2. La revoca di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale o di un esonero dalla garanzia da parte delle autorità doganali e la data in cui prende effetto la revoca, da parte dell'ufficio doganale di garanzia, dell'impegno di un fideiussore o la data in cui prende effetto la cancellazione di un impegno da parte di un fideiussore sono introdotte nel sistema di cui all'articolo 9 dall'ufficio doganale di garanzia.

3. A decorrere dalla data in cui la revoca o la cancellazione di cui al paragrafo 1 prende effetto, i certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia emessi nel quadro dell'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), non devono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comune e sono restituiti senza indugio dal titolare del regime all'ufficio doganale di garanzia.

Ciascun paese comunica alla Commissione gli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne dà notizia agli altri paesi.

*CAPO III****Uso di sigilli di un modello particolare****Articolo 81***Autorizzazione per l'uso di sigilli di un modello particolare**

1. Sono concesse autorizzazioni a norma dell'articolo 55, lettera b), a utilizzare sigilli di un modello particolare su mezzi di trasporto, container o imballaggi utilizzati per il regime di transito comune se le autorità doganali approvano i sigilli indicati nella domanda di autorizzazione.

2. L'autorità doganale accetta, nel contesto dell'autorizzazione, i sigilli di un modello particolare approvati dalle autorità doganali di un altro paese a meno che non disponga di informazioni indicanti che il particolare sigillo non è adatto ai fini doganali.

*Articolo 82***Formalità per l'uso di sigilli di un modello particolare**

1. I sigilli di un modello particolare devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 38, paragrafo 1.

I sigilli certificati da un organismo competente conformemente alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci — Sigilli meccanici» sono considerati conformi a tali requisiti.

Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella più ampia misura possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.

2. I sigilli di un modello particolare recano una delle seguenti indicazioni:
 - a) il nome della persona autorizzata a usarli in conformità dell'articolo 55, lettera b);
 - b) un'abbreviazione o un codice corrispondente sulla base dei quali l'autorità doganale del paese di partenza è in grado di identificare la persona interessata.
3. Il titolare del regime indica il numero e i singoli identificatori dei sigilli di un modello particolare nella dichiarazione di transito e appone i sigilli al più tardi al momento dello svincolo delle merci per il regime di transito comune.
4. I sigilli di un modello particolare conformi all'allegato II della presente appendice, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, possono continuare a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.

*Articolo 83***Vigilanza doganale per l'uso di sigilli di un modello particolare**

L'autorità doganale effettua le seguenti operazioni:

- a) notifica alla Commissione e alle autorità doganali delle altre parti contraenti i sigilli di un modello particolare in uso e i sigilli di un modello particolare che essa ha deciso di non approvare per motivi di irregolarità o carenze tecniche;
- b) riesamina i sigilli di un modello particolare da essa approvati e in uso, se viene informata che un'altra autorità ha deciso di non approvare un determinato sigillo di un modello particolare;
- c) conduce una consultazione reciproca al fine di giungere a una valutazione comune;
- d) sorveglia l'uso dei sigilli di un modello particolare da parte di persone autorizzate in conformità dell'articolo 81.

Se necessario, le parti contraenti possono di comune accordo stabilire un sistema di numerazione comune e definire l'uso di caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.

*CAPO IV***Qualifica di speditore autorizzato***Articolo 84***Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito comune**

La qualifica di speditore autorizzato di cui all'articolo 55, lettera c), è concessa unicamente ai richiedenti che sono autorizzati a fornire una garanzia globale o a fruire di un esonero dalla garanzia di cui all'articolo 55, lettera a).

*Articolo 85***Contenuto dell'autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato**

L'autorizzazione specifica in particolare:

- a) l'ufficio o gli uffici doganali di partenza competenti per le operazioni di transito comune da effettuare;
- b) il termine di cui dispongono le autorità doganali, dopo la presentazione della dichiarazione di transito da parte dello speditore autorizzato, per procedere a un eventuale controllo prima dello svincolo delle merci;
- c) le misure di identificazione da adottare; a tal fine, le autorità doganali possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i colli siano provvisti di sigilli di un modello particolare, approvati dalle autorità doganali in quanto rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 82 e la cui apposizione sarà effettuata dallo speditore autorizzato;
- d) le categorie o i movimenti di merci esclusi;
- e) le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore autorizzato. Se del caso, eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di partenza.

*Articolo 86***Vincolo delle merci al regime di transito comune da parte di uno speditore autorizzato**

1. Lo speditore autorizzato che intende vincolare delle merci al regime di transito comune presenta una dichiarazione di transito all'ufficio doganale di partenza. Lo speditore autorizzato non deve avviare l'operazione di transito comune prima della scadenza del termine specificato nell'autorizzazione di cui all'articolo 55, lettera c).
2. Lo speditore autorizzato inserisce le seguenti informazioni nel sistema di transito elettronico:
 - a) l'itinerario, se prescritto in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2;
 - b) il termine fissato in conformità dell'articolo 34 entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione;
 - c) ove del caso, il numero e i singoli identificatori dei sigilli.
3. Lo speditore autorizzato stampa un documento di accompagnamento transito solo dopo aver ricevuto la notifica dello svincolo delle merci per il regime di transito comune dall'ufficio doganale di partenza.

*CAPO V***Qualifica di destinatario autorizzato***Articolo 87***Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito comune**

La qualifica di destinatario autorizzato di cui all'articolo 55, lettera d), è concessa unicamente ai richiedenti che dichiarano che riceveranno regolarmente merci vincolate a un regime di transito comune.

*Articolo 88***Formalità per le merci che circolano in regime di transito comune ricevute da un destinatario autorizzato**

1. Al momento dell'arrivo delle merci in un luogo precisato nell'autorizzazione di cui all'articolo 55, lettera d), il destinatario autorizzato è tenuto a:
 - a) informare senza indugio l'ufficio doganale di destinazione dell'arrivo delle merci, riferendo eventuali irregolarità o incidenti verificatisi durante il trasporto;
 - b) scaricare le merci soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'ufficio doganale di destinazione;

- c) dopo lo scarico, registrare senza indugio i risultati dell'ispezione e ogni altra informazione pertinente riguardante lo scarico nelle proprie scritture contabili;
 - d) notificare all'ufficio doganale di destinazione i risultati dell'ispezione delle merci e informarlo di qualsiasi irregolarità al massimo entro il terzo giorno successivo al giorno in cui il destinatario ha ricevuto l'autorizzazione per lo scarico delle merci.
2. Se l'ufficio doganale di destinazione ha ricevuto notifica dell'arrivo delle merci nei locali del destinatario autorizzato, esso informa di tale arrivo l'ufficio doganale di partenza.
3. Se l'ufficio doganale di destinazione ha ricevuto i risultati dell'ispezione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera d), esso invia i risultati del controllo all'ufficio doganale di partenza al massimo entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.

Articolo 89

Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione specifica in particolare:
- a) l'ufficio o gli uffici doganali di destinazione responsabili delle merci che il destinatario autorizzato riceve;
 - b) il termine entro cui il destinatario autorizzato deve ricevere dall'ufficio doganale di destinazione il permesso di scaricare le merci;
 - c) le categorie o i movimenti di merci esclusi;
 - d) le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore autorizzato. Se del caso, eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di destinazione.
2. Le autorità doganali indicano nell'autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce fin dall'arrivo della stessa, senza intervento dell'ufficio doganale di destinazione.

Articolo 90

Conclusione del regime di transito comune per merci ricevute da un destinatario autorizzato

1. Si considera che il titolare del regime abbia rispettato i propri obblighi e il regime di transito comune si considera concluso in conformità dell'articolo 48, paragrafo 1, quando le merci sono state presentate intatte al destinatario autorizzato come previsto all'articolo 55, lettera d), della presente appendice, nel luogo precisato nell'autorizzazione entro il termine fissato in conformità dell'articolo 34.
2. Su richiesta del trasportatore, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta che certifica l'arrivo delle merci in un luogo specificato nell'autorizzazione di cui all'articolo 55, lettera d), e contiene un riferimento all'MRN dell'operazione di transito comune. La ricevuta è redatta utilizzando il formulario di cui all'appendice III, allegato B10.

CAPO VI

Regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

Sezione 1

Disposizioni generali relative all'uso del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

Articolo 91

Lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito per l'utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

La lettera di vettura CIM è considerata una dichiarazione di transito ai fini del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia a condizione che sia utilizzata per le operazioni di trasporto effettuate da aziende ferroviarie autorizzate che cooperano fra loro.

*Articolo 92***Uffici contabili delle aziende ferroviarie autorizzate e controllo doganale**

1. Le aziende ferroviarie autorizzate conservano le scritture presso i rispettivi uffici contabili e si avvalgono del sistema convenuto di comune accordo applicato in tali uffici per indagare sulle irregolarità.
2. L'autorità doganale del paese in cui è stabilita l'azienda ferroviaria autorizzata ha accesso ai dati nell'ufficio contabile di tale azienda.
3. Ai fini del controllo doganale l'azienda ferroviaria autorizzata mette a disposizione dell'autorità doganale del paese di destinazione, nel paese di destinazione, tutte le lettere di vettura CIM utilizzate come dichiarazione di transito per l'utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, conformemente alle disposizioni stabilite di mutuo accordo con detta autorità.

*Articolo 93***Titolare del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e relativi obblighi**

1. Il titolare del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia è uno dei seguenti:
 - a) un'azienda ferroviaria autorizzata stabilita in un paese che accetta di trasportare le merci sotto scorta di una lettera di vettura CIM utilizzata come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e che compila la casella 58b della lettera di vettura CIM barrando la casella «sì» e inserendo il proprio codice UIC;
 - b) quando l'operazione di trasporto ha inizio al di fuori del territorio doganale delle parti contraenti e le merci entrano in detto territorio doganale, qualsiasi altra azienda ferroviaria autorizzata stabilita in un paese e a nome della quale la casella 58b è compilata da un'azienda ferroviaria di un paese terzo.
2. Il titolare del regime si assume la responsabilità della dichiarazione implicita secondo la quale anche le aziende ferroviarie successive o sostitutive che partecipano all'operazione di transito comune su supporto cartaceo soddisfano i requisiti del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.

*Articolo 94***Obblighi dell'azienda ferroviaria autorizzata**

1. Le merci sono successivamente prese in consegna e trasportate da diverse aziende ferroviarie autorizzate a livello nazionale e le aziende ferroviarie autorizzate che partecipano al trasporto si dichiarano congiuntamente responsabili nei confronti dell'autorità doganale per eventuali obbligazioni.
2. Fatti salvi gli obblighi del titolare del regime di cui all'articolo 8, anche le altre aziende ferroviarie autorizzate che prendono in consegna le merci durante l'operazione di trasporto e che sono indicate nella casella 57 della lettera di vettura CIM sono responsabili della corretta applicazione del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.
3. Le aziende ferroviarie autorizzate, in cooperazione tra loro, gestiscono un sistema convenuto di comune accordo per verificare e indagare le irregolarità dei loro movimenti di merci e sono responsabili:
 - a) della liquidazione separata dei costi di trasporto sulla base delle informazioni che devono essere tenute a disposizione per ogni operazione di transito comune su supporto cartaceo relativa a merci trasportate per ferrovia e per ogni mese con riguardo alle aziende ferroviarie autorizzate indipendenti che partecipano all'operazione in ciascun paese;

- b) della ripartizione dei costi di trasporto per ogni paese nel cui territorio le merci entrano nel corso dell'operazione di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia;
- c) del pagamento della rispettiva quota dei costi sostenuti da ciascuna delle aziende ferroviarie autorizzate cooperanti.

Articolo 95

Etichetta

Le aziende ferroviarie autorizzate provvedono affinché le merci trasportate in regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia siano identificate da etichette recanti un pittogramma il cui modello figura nell'appendice III, allegato B11.

Le etichette sono apposte o stampate direttamente sulla lettera di vettura CIM e sono apposte sul vagone ferroviario, nel caso di un carico completo, o sui colli negli altri casi.

L'etichetta di cui al primo comma può essere sostituita dall'apposizione di un timbro che riproduce il pittogramma di cui all'appendice III, allegato B11.

Articolo 96

Modifica del contratto di trasporto

Se un contratto di trasporto è modificato in modo da far terminare:

- a) all'interno del territorio doganale di una parte contraente un'operazione di trasporto che doveva concludersi al suo esterno o
- b) all'esterno del territorio doganale di una parte contraente un'operazione di trasporto che doveva concludersi al suo interno,

le aziende ferroviarie autorizzate possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio doganale di partenza.

In tutti gli altri casi le aziende ferroviarie autorizzate possono procedere all'esecuzione del contratto modificato. Esse comunicano immediatamente all'ufficio doganale di partenza l'avvenuta modifica.

Sezione 2

Circolazione delle merci tra le parti contraenti

Articolo 97

Utilizzazione della lettera di vettura CIM

1. Quando un'operazione di trasporto cui si applica il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia inizia e deve terminare all'interno del territorio delle parti contraenti, la lettera di vettura CIM è presentata all'ufficio doganale di partenza.

2. L'ufficio doganale di partenza appone in modo visibile nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM:

- a) il codice «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1;
- b) il codice «T2» o «T2F», secondo il caso, se le merci circolano sotto la procedura T2 nei casi in cui, conformemente alle disposizioni unionali, l'apposizione di tale codice è obbligatoria.

Il codice «T2» o «T2F» è autenticato con il timbro dell'ufficio doganale di partenza.

3. Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 2, le merci che circolano tra due punti dell'Unione transitando nel territorio di uno o più paesi di transito comune e le merci che circolano con partenza dall'Unione a destinazione di un paese di transito comune sono vincolate, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro dell'Unione e per l'intero percorso dalla stazione di partenza a quella di arrivo, alla procedura T2 senza la necessità di presentare all'ufficio doganale di partenza la lettera di vettura CIM relativa a tali merci.

Nel caso di merci che circolano tra due punti dell'Unione transitando nel territorio di uno o più paesi di transito comune non è necessario apporre le etichette di cui all'articolo 95.

4. Le merci il cui trasporto ha inizio in un paese di transito comune sono considerate vincolate alla procedura T1. Se tuttavia le merci devono circolare sotto la procedura T2, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della convenzione, l'ufficio doganale di partenza indica nell'esemplare 3 della lettera di vettura CIM che le merci cui fa riferimento tale documento circolano sotto la procedura T2. A tal fine esso appone in maniera ben visibile nella casella riservata alla dogana il codice «T2» o «T2F», a seconda del caso, il timbro dell'ufficio doganale di partenza e la firma del funzionario competente. Per le merci che circolano sotto la procedura T1 non è necessario apporre il codice «T1» sul detto documento.

5. Tutti gli esemplari della lettera di vettura CIM sono restituiti alla persona interessata.

6. Ciascun paese di transito comune ha la facoltà di prevedere che le merci che circolano vincolate alla procedura T1 possano essere trasportate sotto tale procedura senza la necessità di presentare la lettera di vettura CIM all'ufficio doganale di partenza.

7. Per quanto riguarda le merci di cui ai paragrafi 2, 3 e 5, l'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione. Se tuttavia le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime in una stazione intermedia, l'ufficio doganale competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.

Articolo 98

Misure di identificazione

A meno che l'ufficio doganale di partenza non decida altrimenti e tenuto conto delle misure d'identificazione applicate dalle aziende ferroviarie autorizzate, di norma tale ufficio doganale non sigilla il mezzo di trasporto o i singoli colli contenenti le merci.

Articolo 99

Formalità presso l'ufficio doganale di passaggio

Quando si applica il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di passaggio.

Articolo 100

Formalità presso l'ufficio doganale di destinazione

1. Quando le merci vincolate al regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia arrivano all'ufficio doganale di destinazione, l'azienda ferroviaria autorizzata presenta in tale ufficio doganale:

- a) le merci;
- b) gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM.

L'ufficio doganale di destinazione restituisce l'esemplare 2 della lettera di vettura CIM all'azienda ferroviaria autorizzata dopo averlo timbrato e ne conserva l'esemplare 3.

2. L'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.

Tuttavia, se le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.

3. Nel caso di cui all'articolo 97, paragrafo 3, non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di destinazione.

Sezione 3

Trasporto di merci a destinazione di o in provenienza da paesi terzi

Articolo 101

Trasporto di merci a destinazione di paesi terzi

1. Quando un'operazione di trasporto ha inizio all'interno del territorio di una parte contraente e deve terminare in un paese terzo, si applicano gli articoli 97 e 98.
2. L'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale le merci in regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia lasciano il territorio di una parte contraente assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.
3. Non è necessario espletare alcuna formalità presso tale ufficio doganale.

Articolo 102

Trasporto di merci in provenienza da paesi terzi

1. L'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale le merci vincolate al regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia entrano nel territorio di una parte contraente assume il ruolo di ufficio doganale di partenza per un'operazione di trasporto che ha inizio in un paese terzo e deve concludersi all'interno del territorio di una parte contraente.

Non è necessario espletare alcuna formalità presso tale ufficio doganale.

2. L'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione. Se tuttavia le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.

Le formalità di cui all'articolo 100 sono espletate presso tale ufficio doganale.

Articolo 103

Trasporto di merci attraverso il territorio delle parti contraenti

1. Per le operazioni di trasporto che hanno inizio e devono concludersi in un paese terzo gli uffici doganali che devono svolgere il ruolo di ufficio doganale di partenza e ufficio doganale di destinazione sono quelli indicati rispettivamente all'articolo 101, paragrafo 2, e all'articolo 102, paragrafo 1.
2. Non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di partenza o di destinazione.

*Articolo 104***Posizione doganale delle merci**

Le merci trasportate a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, o dell'articolo 103, paragrafo 1, sono considerate come circolanti sotto la procedura T1, a meno che la posizione doganale di merci unionali sia stabilita conformemente alle disposizioni dell'appendice II.

*Sezione 4***Altre disposizioni***Articolo 105***Distinte di carico**

1. Se una lettera di vettura CIM riguarda più di un vagone o di un container, possono essere utilizzate le distinte di carico figuranti nel formulario di cui all'appendice III, allegato B4.

La distinta di carico reca il numero del vagone al quale la lettera di vettura CIM si riferisce oppure, se del caso, il numero del container contenente le merci.

2. Per le operazioni di trasporto che hanno inizio all'interno del territorio delle parti contraenti e che riguardano allo stesso tempo merci che circolano sotto la procedura T1 e merci che circolano sotto la procedura T2, sono redatte distinte di carico separate.

I numeri d'ordine delle distinte di carico relative a ciascuno dei due tipi di merci sono indicati nella casella riservata alla descrizione delle merci nella lettera di vettura CIM.

3. Le distinte di carico che accompagnano la lettera di vettura CIM costituiscono parte integrante della stessa e producono gli stessi effetti giuridici.

4. L'originale delle distinte di carico è autenticato dal timbro della stazione di spedizione.

*Articolo 106***Campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure su supporto cartaceo per il trasporto combinato strada-ferrovia**

1. In caso di operazioni di trasporto combinato strada-ferrovia le disposizioni degli articoli da 91 a 105 non escludono la possibilità di ricorrere alle procedure definite nel titolo II. Restano tuttavia applicabili le disposizioni degli articoli 92 e 95.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 un riferimento alla o alle dichiarazioni di transito utilizzate è apposto chiaramente, al momento della redazione della lettera di vettura CIM, nella casella riservata all'indicazione dei documenti di accompagnamento.

Tale riferimento specifica il tipo di dichiarazione di transito, l'ufficio doganale di partenza, la data e il numero di registrazione di ciascuna dichiarazione di transito utilizzata.

Inoltre l'esemplare 2 della lettera di vettura CIM è autenticato dall'azienda ferroviaria competente per l'ultima stazione ferroviaria interessata dall'operazione di transito comune. Tale azienda ferroviaria autentica la lettera di vettura CIM dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dalla o dalle dichiarazioni di transito cui è fatto riferimento.

3. Qualora merci oggetto di un trasporto combinato strada-ferrovia, accompagnate da una o più dichiarazioni di transito secondo la procedura definita nel titolo II, siano accettate dalle aziende ferroviarie in una stazione ferroviaria e caricate su vagoni, tali aziende ferroviarie assumono la responsabilità del pagamento dell'obbligazione in caso di infrazioni o irregolarità commesse durante il percorso ferroviario, nel caso in cui non esista una garanzia valida nel paese in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata o si ritiene sia stata commessa e nella misura in cui risulti impossibile recuperare tali importi a carico del titolare del regime.

Articolo 107

Speditore autorizzato e destinatario autorizzato

1. Quando la presentazione della lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito e delle merci all'ufficio doganale di partenza non è richiesta per le merci che devono essere vincolate da uno speditore autorizzato di cui all'articolo 55, lettera c), al regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, l'ufficio doganale di partenza adotta le misure necessarie per assicurare che gli esemplari 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM rechino, a seconda del caso, il codice «T1», «T2» o «T2F».
2. Quando le merci arrivano nel luogo di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 55, lettera d), le autorità doganali possono prevedere che, in deroga all'articolo 88, gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM siano consegnati direttamente dalle aziende ferroviarie autorizzate o dall'impresa di trasporto all'ufficio doganale di destinazione.

CAPO VII

Regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea e regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea

Articolo 108

Manifesto come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea

1. Una compagnia aerea può essere autorizzata a utilizzare come dichiarazione di transito il manifesto delle merci il cui contenuto corrisponda al formulario di cui all'allegato 9, appendice 3, della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 55, lettera e), relativa al regime di transito comune su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea indica la forma del manifesto e gli aeroporti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comune. La compagnia aerea autorizzata per tale regime a norma dell'articolo 55, lettera e), invia una copia autenticata dell'autorizzazione alle autorità doganali competenti di ciascun aeroporto interessato.
3. Se un'operazione di trasporto riguarda sia merci che circolano sotto la procedura T1 sia merci che circolano sotto la procedura T2 tra un territorio fiscale speciale e un'altra parte del territorio doganale dell'Unione che non sia un territorio fiscale speciale, tali merci sono elencate in manifesti distinti.

Articolo 109

Formalità che devono essere espletate dalla compagnia aerea

1. La compagnia aerea inserisce nel manifesto le seguenti informazioni:
 - a) il codice «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1;
 - b) il codice «T2» o «T2F», secondo il caso, se le merci circolano sotto la procedura T2 nei casi in cui, conformemente alle disposizioni unionali, l'apposizione di tale codice è obbligatoria;
 - c) il nome della compagnia aerea che trasporta le merci;
 - d) il numero del volo;
 - e) la data del volo;
 - f) l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di destinazione.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, per ogni spedizione la compagnia aerea specifica nel manifesto le seguenti informazioni:

- a) il numero della lettera di vettura aerea;
- b) il numero di colli;
- c) la descrizione commerciale delle merci con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione;
- d) la massa lorda.

3. In caso di collettame, la descrizione delle merci nel manifesto è sostituita, se necessario, dalla menzione «Consolidamento», eventualmente in forma abbreviata. In tal caso le lettere di vettura aerea concernenti le spedizioni riprese sul manifesto riportano la descrizione commerciale delle merci, con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione. Tali lettere di vettura aerea sono allegate al manifesto.

4. La compagnia aerea data e firma il manifesto.

5. Il manifesto è presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza, che ne conservano uno.

6. Un esemplare del manifesto è presentato alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione.

Articolo 110

Verifica di un elenco di manifesti utilizzati come dichiarazione di transito su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea

1. Una volta al mese le autorità doganali competenti di ciascun aeroporto di destinazione autenticano un elenco, compilato dalle compagnie aeree, dei manifesti che sono stati loro presentati nel mese precedente e lo trasmettono alle autorità doganali di ciascun aeroporto di partenza.

2. Tale elenco comprende per ciascun manifesto le informazioni seguenti:

- a) il numero del manifesto;
- b) il codice che lo identifica come dichiarazione di transito conformemente all'articolo 109, paragrafo 1, lettere a) e b);
- c) il nome della compagnia aerea che ha trasportato le merci;
- d) il numero del volo; e
- e) la data del volo.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 55, lettera e), relativa al regime di transito comune su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea può anche prevedere che le compagnie aeree stesse possano trasmettere l'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle autorità doganali competenti di ciascun aeroporto di partenza.

4. In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle informazioni contenute nei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione informano le autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza e l'autorità doganale competente che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di vettura aerea relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

*Articolo 111***Manifesto elettronico come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito comune per le merci trasportate per via aerea**

1. La compagnia aerea trasmette all'aeroporto di destinazione il manifesto redatto all'aeroporto di partenza utilizzando un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.
 2. La compagnia aerea inserisce uno dei seguenti codici accanto ai pertinenti articoli nel manifesto:
 - a) «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1;
 - b) «T2» o «T2F», secondo il caso, se le merci circolano sotto la procedura T2 nei casi in cui, conformemente alle disposizioni unionali, l'apposizione di tale codice è obbligatoria;
 - c) «TD» per le merci che circolano già vincolate a un regime di transito. In tali casi la compagnia aerea indica anche il codice «TD» nella lettera di vettura aerea corrispondente, nonché un riferimento alla procedura utilizzata, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione;
 - d) «C» (equivalente a «T2L») o «F» (equivalente a «T2LF»), secondo i casi, per le merci unionali non vincolate a un regime di transito;
 - e) «X» per le merci unionali destinate all'esportazione che non sono vincolate a un regime di transito.
 3. Il manifesto riporta inoltre le informazioni di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettere da c) a f), e paragrafo 2.
 4. Il regime di transito comune è considerato concluso quando il manifesto trasmesso mediante un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni è a disposizione delle autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate.
 5. Le scritture tenute dalla compagnia aerea che consentono alle autorità doganali competenti di effettuare controlli efficaci contengono almeno le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
- Ove necessario, le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione trasmettono alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza, a fini di verifica, le informazioni pertinenti dei manifesti ricevuti tramite un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.
6. La compagnia aerea notifica alle autorità doganali competenti qualsiasi infrazione o irregolarità.
 7. Le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza e all'autorità doganale competente che ha rilasciato l'autorizzazione.

TITOLO IV

OBBLIGAZIONE E RECUPERO

CAPO I

Obbligazione e debitore*Articolo 112***Nascita dell'obbligazione**

1. Comporta il sorgere di un'obbligazione ai sensi dell'articolo 3, lettera l):
 - a) la sottrazione delle merci al regime di transito comune; oppure

- b) l'inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o l'utilizzo del regime di transito comune.
2. L'obbligazione è estinta con una delle seguenti modalità:
- a) se l'obbligazione era sorta a norma del paragrafo 1, lettera a) o lettera b), e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) l'inadempienza che ha portato alla nascita di un'obbligazione non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento e non costituiva un tentativo di frode;
 - ii) tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce sono espletate a posteriori;
- b) se la sottrazione delle merci al regime di transito comune o l'inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o l'utilizzo del regime di transito comune è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali.

Le merci sono considerate irrimediabilmente perdute quando sono inutilizzabili da parte di qualsiasi persona.

3. L'obbligazione sorge nel momento in cui:
- a) le merci sono state sottratte al regime di transito comune o nel momento in cui le condizioni per l'utilizzo del regime di transito comune non erano o cessano di essere soddisfatte;
- b) una dichiarazione doganale è stata accettata per il vincolo delle merci a un regime di transito comune qualora risulti a posteriori che una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci a tale regime non era realmente soddisfatta.

Articolo 113

Identificazione del debitore

1. Il debitore è uno dei seguenti:
- a) la persona tenuta a osservare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o per l'utilizzo del regime di transito comune;
- b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che una condizione prevista dalla convenzione non era stata rispettata e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare tale condizione, o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo al mancato rispetto di tale condizione;
- c) qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era stata rispettata una condizione prevista dalla convenzione o dalla normativa doganale;
- d) il titolare del regime.
2. Nel caso di cui all'articolo 112, paragrafo 1, lettera b), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo o l'utilizzazione delle merci nell'ambito del regime di transito comune.
3. Se, all'atto della redazione di una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di transito comune, i dati richiesti ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni che disciplinano il vincolo delle merci a tale regime doganale sono forniti alle autorità doganali e comportano il sorgere di un'obbligazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione doganale e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.
4. Se più persone sono debtrici dell'importo corrispondente a un'unica obbligazione, esse sono tenute al pagamento dell'obbligazione in solido.

*Articolo 114***Luogo in cui sorge l'obbligazione**

1. L'obbligazione sorge:

- a) nel luogo in cui si verificano i fatti da cui essa risulta;
- b) se tale luogo non può essere determinato, nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che fa nascere l'obbligazione.

2. Se le merci sono state vincolate a un regime di transito comune che non è stato appurato e il luogo in cui sorge l'obbligazione non può essere determinato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo entro i seguenti termini:

- a) sette mesi a decorrere dalla data ultima in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio doganale di destinazione, salvo nel caso in cui, prima della scadenza di tale termine, una richiesta di trasferire il recupero dell'obbligazione di cui all'articolo 50 sia stata inviata all'autorità competente del luogo in cui, in base alle prove ottenute dall'autorità doganale del paese di partenza, si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere l'obbligazione, nel qual caso tale termine è prorogato al massimo di un mese;
- b) un mese a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 49, paragrafo 4, entro cui il titolare del regime è tenuto a rispondere alla richiesta di informazioni necessarie all'appuramento del regime, qualora all'autorità doganale del paese di partenza non sia stato comunicato l'arrivo delle merci e il titolare del regime non abbia fornito informazioni o abbia fornito informazioni insufficienti;

l'obbligazione sorge nel paese da cui dipende l'ultimo ufficio doganale di passaggio che notifica l'attraversamento della frontiera all'ufficio doganale di partenza o, ove questo non sia possibile, nel paese da cui dipende l'ufficio doganale di partenza.

3. Le autorità doganali di cui all'articolo 116, paragrafo 1, sono le autorità del paese in cui l'obbligazione è sorta o si ritiene sia sorta conformemente al presente articolo.

*Articolo 115***Richiesta di trasferire il recupero dell'obbligazione**

1. Se le autorità competenti che hanno notificato l'obbligazione ottengono elementi di prova concernenti il luogo in cui l'evento che ha dato origine all'obbligazione si è verificato, tali autorità sospendono la procedura di recupero e inviano immediatamente, e in ogni caso entro il termine, tutti i documenti utili, tra cui una copia autenticata degli elementi di prova, alle autorità competenti di tale luogo.

2. Le autorità competenti di tale luogo confermano il ricevimento della richiesta e comunicano alle autorità competenti che hanno notificato l'obbligazione se sono competenti per il recupero. Se non ricevono risposta entro 28 giorni, le autorità competenti che hanno notificato l'obbligazione riprendono immediatamente la procedura di recupero che avevano avviato.

*CAPO II***Azione nei confronti del debitore o del fideiussore***Articolo 116***Azione nei confronti del debitore**

1. Le autorità doganali competenti avviano l'azione di recupero non appena sono in grado di:

- a) calcolare l'importo dell'obbligazione e
- b) determinare il debitore.

2. Tali autorità notificano al debitore l'importo dell'obbligazione secondo le modalità e entro i termini in vigore nelle parti contraenti.
3. Tutte le obbligazioni notificate in conformità del paragrafo 2 sono pagate dal debitore secondo le modalità e entro i termini in vigore nelle parti contraenti.

Articolo 117

Azione nei confronti del fideiussore

1. Fatto salvo il paragrafo 4, la responsabilità del fideiussore copre tutto il periodo in cui l'importo dell'obbligazione può divenire esigibile.
2. Se il regime di transito comune non è stato appurato, le autorità doganali del paese di partenza notificano al fideiussore il mancato appuramento del regime entro nove mesi dalla data prescritta per la presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione.
3. Se il regime di transito comune non è stato appurato, le autorità doganali determinate in conformità dell'articolo 114 notificano al fideiussore, entro tre anni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che è o potrà essere tenuto al pagamento dell'obbligazione di cui risponde per l'operazione di transito comune interessata. La notifica precisa l'MRN e la data della dichiarazione di transito, il nome dell'ufficio doganale di partenza, il nome del titolare del regime e l'importo in questione.
4. Il fideiussore è dispensato dai suoi obblighi se una delle notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 non è stata effettuata entro i termini previsti.
5. Se una delle notifiche è stata inviata, il fideiussore viene informato dell'avvenuta riscossione dell'obbligazione o dell'appuramento del regime.

Articolo 118

Scambio di informazioni e cooperazione ai fini del recupero

Fatto salvo l'articolo 13 bis della convenzione e in conformità dell'articolo 114 della presente appendice, i paesi si prestano mutua assistenza per determinare le autorità competenti per il recupero.

Queste ultime informano l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di garanzia di tutti i casi di nascita di un'obbligazione in relazione a dichiarazioni di transito accettate dall'ufficio doganale di partenza nonché delle azioni intraprese nei confronti del debitore al fine della riscossione degli importi dovuti. Esse informano inoltre l'ufficio doganale di partenza della riscossione dei dazi e delle altre imposizioni per permettere all'ufficio doganale di appurare l'operazione di transito.».

L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 77

Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale

1. Situazioni nelle quali il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o il ricorso alla garanzia globale può essere vietato temporaneamente:
 - 1.1. Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto

Per «circostanze particolari» ai sensi dell'articolo 77, lettera a), si intende una situazione nella quale si stabilisce, per un numero significativo di casi che riguardano più titolari del regime e che mettono in pericolo il buon funzionamento del regime, che, nonostante l'eventuale applicazione degli articoli 65 o 80, la garanzia globale o la garanzia globale di importo ridotto di cui all'articolo 75, lettere a) e b), non è più in grado di garantire il pagamento, entro il termine previsto, dell'obbligazione sorta in seguito alla sottrazione al regime di transito comune di alcuni tipi di merci.

1.2. Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale

Per «frodi quantitativamente rilevanti» di cui all'articolo 77, lettera b), si intende una situazione nella quale si stabilisce che, nonostante l'eventuale applicazione degli articoli 65 o 80, la garanzia globale o la garanzia globale di importo ridotto di cui all'articolo 75, lettere a) e b), non è più in grado di assicurare il pagamento, entro il termine previsto, dell'obbligazione sorta in seguito alla sottrazione al regime di transito comune di alcuni tipi di merci, tenuto conto della portata di dette sottrazioni e delle condizioni nelle quali sono effettuate, segnatamente quando derivano da attività della criminalità organizzata sul piano internazionale.

2. Procedura decisionale per vietare temporaneamente di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale

2.1. La decisione del comitato congiunto di vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale in applicazione dell'articolo 77, lettere a) o b), (di seguito «la decisione») è adottata secondo la procedura seguente.

2.1.1. La decisione può essere adottata su richiesta di una o più parti contraenti.

2.1.2. Quando una tale richiesta viene formulata, le parti contraenti si informano reciprocamente in merito alle constatazioni effettuate e valutano se le condizioni di cui ai punti 1.1 o 1.2 siano soddisfatte.

2.2. Se le parti contraenti ritengono che tali condizioni siano soddisfatte, trasmettono al comitato congiunto un progetto di decisione per adozione mediante la procedura scritta di cui al punto 2.3.

2.3. La parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto invia il progetto di decisione alle altre parti contraenti.

La decisione è adottata se, entro trenta giorni a decorrere dalla data di invio del progetto di decisione, alla parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto non è pervenuta per lettera alcuna obiezione dalle altre parti contraenti. La parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto informa le altre parti contraenti in merito all'adozione della decisione.

Qualora alla parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto siano comunicate obiezioni da una o più parti contraenti entro il termine previsto, essa ne informa le altre parti contraenti.

2.4. Ciascuna parte contraente assicura la pubblicazione della decisione.

2.5. L'effetto della decisione è limitato a un periodo di dodici mesi. Tuttavia il comitato congiunto può deciderne il rinnovo o l'abrogazione dopo un nuovo esame con le parti contraenti.

3. Misure che permettono di ridurre le conseguenze finanziarie del divieto di ricorrere alla garanzia globale

I titolari di un'autorizzazione di garanzia globale il cui uso è stato temporaneamente vietato a norma dell'articolo 77 possono, su loro richiesta, beneficiare di una garanzia isolata alla quale si applicano le seguenti disposizioni particolari:

- la garanzia isolata è oggetto di uno specifico atto costitutivo che copre soltanto i tipi di merci interessati dalla decisione,
- tale garanzia isolata può essere utilizzata solo presso l'ufficio doganale di partenza indicato nell'atto costitutivo della garanzia,

- essa può riguardare più operazioni, simultanee o successive, a condizione che il totale degli importi per le operazioni impegnate e per le quali il regime non è stato ancora appurato non superi l'importo di riferimento della garanzia isolata. In tal caso l'ufficio doganale di garanzia attribuisce per una garanzia un codice di accesso iniziale al titolare del regime. Quest'ultimo può assegnare a tale garanzia uno o più codici di accesso che possono essere utilizzati da lui stesso o dai suoi rappresentanti,
- ogni volta che il regime è appurato per un'operazione di transito comune coperta dalla garanzia isolata, l'importo corrispondente all'operazione in causa è liberato e può essere riutilizzato per un'altra operazione, nel limite dell'importo della garanzia.

4. Deroga al divieto temporaneo di ricorso alla garanzia globale o alla garanzia globale di importo ridotto

- 4.1. Il titolare del regime può essere autorizzato a ricorrere alla garanzia globale o alla garanzia globale di importo ridotto per vincolare al regime di transito comune merci a cui si applica la decisione di divieto temporaneo se dimostra che non è sorta alcuna obbligazione per i tipi di merci in questione nel quadro delle operazioni di transito comune avviate nel corso dei due anni precedenti la decisione o, qualora in tale periodo siano sorte obbligazioni, se dimostra che esse sono state corrisposte integralmente dal debitore o dal fideiussore entro il termine previsto.

Per poter usufruire della garanzia globale oggetto di divieto temporaneo il titolare del regime deve inoltre soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 75, paragrafo 2, lettera b).

- 4.2. Gli articoli da 59 a 72 si applicano *mutatis mutandis* alle domande e alle autorizzazioni relative alle deroghe di cui al punto 4.1.
- 4.3. Quando concedono una deroga, le autorità competenti appongono nella casella 8 del certificato di garanzia globale il testo seguente:

“— UTILIZZAZIONE NON LIMITATA — 99209”.

L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA PER IL TRANSITO COMUNE

PARTE I

CAPO I

Disposizioni generali

1. Il presente allegato stabilisce disposizioni specifiche per il ricorso alla procedura di continuità operativa, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, dell'appendice I, per i titolari del regime, compresi gli speditori autorizzati, nel caso di un guasto temporaneo:
- del sistema di transito elettronico,
 - del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici,
 - della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici e il sistema di transito elettronico;
2. Dichiarazioni di transito
- 2.1. La dichiarazione di transito utilizzata per la procedura di continuità operativa deve essere riconoscibile da tutte le parti interessate dall'operazione di transito al fine di evitare problemi all'ufficio doganale di passaggio, all'ufficio doganale di destinazione e al momento dell'arrivo presso il destinatario autorizzato. Pertanto l'utilizzazione dei documenti è limitata nel modo seguente:
- un documento amministrativo unico (DAU), o
 - un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell'operatore economico, come previsto nell'appendice III, allegato B6, o
 - un documento di accompagnamento transito (DAT), integrato, se necessario, dall'elenco degli articoli (EdA).

- 2.2. La dichiarazione di transito può essere completata con uno o più formulari complementari, utilizzando il formulario di cui all'allegato I, appendice 3, della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, firmata a Interlaken il 20 maggio 1987 («convenzione DAU»). I formulari costituiscono parte integrante della dichiarazione. Distinte di carico conformi all'appendice III, allegato B5, e fornite utilizzando il modello di cui all'appendice III, allegato B4, possono essere utilizzate come parte descrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte integrante, al posto dei formulari complementari.
- 2.3. Ai fini dell'applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata conformemente all'appendice III, allegato B6.

CAPO II

Modalità di applicazione

3. Indisponibilità del sistema di transito elettronico

3.1. Le modalità di applicazione sono le seguenti:

- la dichiarazione di transito è compilata e presentata all'ufficio doganale di partenza negli esemplari 1, 4 e 5 del DAU in conformità della convenzione DAU, o in due esemplari del DAT, integrati, se necessario, dall'elenco degli articoli, in conformità dell'appendice III, allegati A3, A4, A5 e A6,
- la dichiarazione di transito è registrata nella casella C con un sistema di numerazione diverso da quello del sistema di transito elettronico,
- la procedura di continuità operativa è indicata sugli esemplari della dichiarazione di transito con uno dei timbri di cui all'appendice III, allegato B7, nella casella A del DAU o al posto dell'MRN e del codice a barre nel DAT,
- lo speditore autorizzato rispetta tutti gli obblighi e le condizioni relativi alle diciture da riportare nella dichiarazione e all'uso del timbro speciale di cui ai punti 22-25 del presente allegato, utilizzando rispettivamente le caselle C e D,
- la dichiarazione di transito viene vistata dall'ufficio doganale di partenza in caso di procedura normale o dallo speditore autorizzato nel caso in cui si applichi l'appendice I, articolo 84.

3.2. Quando viene presa la decisione di utilizzare la procedura di continuità operativa, ogni dato di transito recante l'LRN o l'MRN assegnati all'operazione di transito è soppresso dal sistema di transito elettronico sulla base delle informazioni fornite da una persona che ha inserito quei dati di transito nel sistema di transito elettronico.

3.3. L'autorità doganale controlla il ricorso alla procedura di continuità operativa per evitarne l'abuso.

4. Indisponibilità del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare i dati della dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico

Si applicano le disposizioni del punto 3 del presente allegato.

Quando il sistema informatico o la connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico sono nuovamente disponibili, il titolare del regime ne informa l'autorità doganale.

5. Indisponibilità del sistema informatico dello speditore autorizzato o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico

In caso di indisponibilità del sistema informatico dello speditore autorizzato o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico, si applica la procedura seguente:

- si applicano le disposizioni del punto 4 del presente allegato,

- se lo speditore autorizzato effettua oltre il 2 % annuo delle sue dichiarazioni con la procedura di continuità operativa, si procede a una revisione dell'autorizzazione per valutare se sussistano ancora le pertinenti condizioni.

6. Registrazione dei dati da parte dell'autorità doganale

Nei due casi di cui ai punti 4 e 5 del presente allegato l'autorità doganale può consentire al titolare del regime di presentare all'ufficio doganale di partenza la dichiarazione di transito in un esemplare (utilizzando il DAU o il DAT) affinché essa sia trattata dal sistema di transito elettronico.

CAPO III

Funzionamento della procedura

7. Modalità della garanzia isolata mediante fideiussione

Se l'ufficio doganale di partenza per l'operazione di transito è diverso dall'ufficio doganale di garanzia, quest'ultimo conserva una copia dell'impegno del fideiussore. L'originale viene presentato dal titolare del regime all'ufficio doganale di partenza, dove viene conservato. Se necessario, l'ufficio doganale di partenza può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese in questione.

8. Firma della dichiarazione di transito e impegno del titolare del regime.

La firma della dichiarazione di transito da parte del titolare del regime impegna la responsabilità di quest'ultimo per quanto riguarda:

- l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,
- l'autenticità dei documenti presentati,
- l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci al regime di transito.

9. Misure di identificazione

In caso di applicazione dell'appendice I, articolo 36, paragrafo 7, l'ufficio doganale di partenza annota nella casella D («Controllo dell'ufficio di partenza») della dichiarazione di transito, alla voce «Suggelli apposti», la dicitura seguente:

«— Dispensa — 99201».

10. Annotazione della dichiarazione di transito e svincolo delle merci

- L'ufficio doganale di partenza annota sugli esemplari della dichiarazione di transito i risultati della verifica.
- Se i risultati della verifica sono conformi alla dichiarazione, l'ufficio doganale di partenza concede lo svincolo delle merci e ne indica la data sugli esemplari della dichiarazione di transito.

11. Il trasporto delle merci vincolate al regime di transito comune si effettua sotto la copertura degli esemplari 4 e 5 del DAU o sotto la copertura di un esemplare del DAT rilasciato al titolare del regime dall'ufficio doganale di partenza. L'esemplare 1 del DAU e l'esemplare del DAT rimangono presso l'ufficio doganale di partenza.

12. Ufficio doganale di passaggio

12.1. Il trasportatore presenta a ogni ufficio doganale di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario di cui all'appendice III, allegato B8. In luogo dell'avviso di passaggio, l'ufficio doganale di passaggio può accettare e conservare una fotocopia dell'esemplare 4 del DAU o una fotocopia dell'esemplare del DAT.

12.2. Quando il trasporto delle merci è effettuato attraverso un ufficio doganale di passaggio diverso da quello dichiarato, l'ufficio doganale di passaggio effettivo ne informa l'ufficio doganale di partenza.

13. Presentazione all'ufficio doganale di destinazione.

13.1. L'ufficio doganale di destinazione registra gli esemplari della dichiarazione di transito, vi annota la data di arrivo e indicazioni sui controlli effettuati.

13.2. L'operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso dall'ufficio doganale indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa, in tal caso, l'ufficio doganale di destinazione effettivo.

Se l'ufficio doganale di destinazione effettivo appartiene a una parte contraente diversa da quella da cui dipende l'ufficio doganale dichiarato, l'ufficio doganale effettivo appone nella casella I («Controllo dell'ufficio doganale di destinazione») della dichiarazione di transito, oltre alle menzioni usuali spettanti all'ufficio di destinazione, la dicitura seguente:

«— Differenze: ufficio doganale al quale sono state presentate le merci ... (numero di riferimento dell'ufficio doganale) — 99203».

13.3. Nel caso di cui al punto 13.2, secondo comma, del presente allegato l'ufficio doganale di destinazione effettivo tiene la merce sotto il suo controllo e non può autorizzarne la messa a disposizione per una destinazione diversa dalla parte contraente da cui dipende l'ufficio doganale di partenza senza espressa autorizzazione di quest'ultimo, se la dichiarazione di transito presenta la dicitura seguente:

«— Uscita dall'Unione soggetta a restrizioni o a imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ... 99204».

14. Ricevute

La ricevuta può essere redatta nell'apposito spazio sul verso dell'esemplare n. 5 del DAU o nel modello di cui all'appendice III, allegato B10.

15. Rinvio dell'esemplare n. 5 del DAU o dell'esemplare del DAT.

L'autorità doganale competente della parte contraente di destinazione rinvia l'esemplare n. 5 del DAU all'autorità doganale della parte contraente di partenza senza indugio e comunque entro un termine massimo di 8 giorni dalla conclusione dell'operazione. Quando è utilizzato il DAT, viene rinviata, secondo le stesse condizioni dell'esemplare n. 5, una copia del DAT presentato.

16. Comunicazione al titolare del regime e prove alternative della conclusione del regime

Se allo scadere del termine di 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione gli esemplari di cui al punto 15 del presente allegato non sono pervenuti all'autorità doganale della parte contraente di partenza, tale autorità ne informa il titolare del regime, invitandolo a dimostrare che il regime si è concluso correttamente.

17. Procedura di ricerca

17.1. Se allo scadere del termine di 60 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione l'ufficio doganale di partenza non dispone della prova che il regime è stato concluso correttamente, l'autorità doganale della parte contraente di partenza chiede immediatamente le informazioni necessarie all'appuramento del regime. Se in una delle fasi di una procedura di ricerca viene accertato che il regime di transito comune non può essere appurato, l'autorità doganale della parte contraente di partenza stabilisce se è sorta un'obbligazione doganale.

Se è sorta un'obbligazione, l'autorità doganale della parte contraente di partenza adotta le seguenti misure:

- individua il debitore,
- determina le autorità doganali competenti per la notifica dell'obbligazione.

17.2. Se, prima dello scadere di tale termine, l'autorità doganale della parte contraente di partenza viene informata, o sospetta, che il regime di transito comune non è stato concluso correttamente, essa invia la richiesta senza indugio.

17.3. La procedura viene avviata anche quando emerge a posteriori che la prova della conclusione del regime di transito comune è stata falsificata ed è necessario ricorrere a tale procedura per conseguire gli obiettivi di cui al punto 17.1 del presente allegato.

18. Garanzia — importo di riferimento

18.1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 dell'appendice I, il titolare del regime si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è concluso, non superino l'importo di riferimento.

18.2. Quando l'importo di riferimento risulta insufficiente per coprire le sue operazioni di transito, il titolare del regime è tenuto a segnalarlo all'ufficio doganale di garanzia.

19. Certificati di garanzia globale, certificati di esonero dalla garanzia e certificati di garanzia isolata

19.1. All'ufficio doganale di partenza deve essere presentata la documentazione seguente:

- certificato di garanzia globale, conforme al formulario di cui all'appendice III, allegato C5,
- certificati di esonero dalla garanzia, conformi al formulario di cui all'appendice III, allegato C6,
- certificato di garanzia isolata, conforme al formulario di cui all'appendice III, allegato C3,
- la dichiarazione di transito deve fare riferimento ai certificati.

20. Distinte di carico speciali

20.1. L'autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all'appendice III, allegato B5.

Tali distinte possono essere utilizzate unicamente:

- se sono stilate da imprese le cui scritture sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati,
- se sono concepite e compilate in modo da poter essere utilizzate senza difficoltà dall'autorità doganale,
- se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell'appendice III, allegato B5.

20.2. Può inoltre essere autorizzato l'uso, come distinte di carico di cui al punto 20.1 del presente allegato, di elenchi descrittivi stilati ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se tali elenchi sono stilati dalle imprese le cui scritture non sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati.

20.3. Il titolare del regime le cui scritture sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati e che già utilizza distinte di carico speciali può essere autorizzato a utilizzare tali distinte anche per le operazioni di transito comune concernenti un solo tipo di merci, nella misura in cui tale semplificazione sia necessaria in funzione del sistema informatico del suddetto titolare.

21. Utilizzazione di sigilli di un modello speciale.

Il titolare del regime indica nella casella «D. Controllo dell'ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, alla voce «sigilli apposti», il numero e i singoli identificatori dei sigilli apposti.

22. Speditore autorizzato — Preautenticazione e formalità alla partenza.

22.1. Ai fini dell'applicazione dei punti 3 e 5 del presente allegato, l'autorizzazione prevede che la casella «C. Ufficio di partenza» della dichiarazione di transito sia:

- preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure
- munita dallo speditore autorizzato dell'impronta di un timbro speciale approvato dall'autorità competente e conforme al modello che figura nell'appendice III, allegato B9. L'impronta del timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa è affidata a una tipografia autorizzata a tal fine.

Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella indicandovi la data della spedizione delle merci e ad attribuire alla dichiarazione di transito un numero conformemente alle norme previste a tal fine nell'autorizzazione.

22.2. L'autorità doganale può richiedere l'uso di formulari recanti un segno distintivo che ne consenta l'identificazione.

23. Speditore autorizzato — Misure di custodia del timbro.

Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l'impronta del timbro dell'ufficio doganale di partenza o di un timbro speciale.

Egli informa l'autorità doganale delle misure di sicurezza applicate ai sensi del primo comma.

23.1. In caso di utilizzazione abusiva da parte di chiunque di formulari preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale di partenza o recanti l'impronta di un timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili in un determinato paese relativamente alle merci trasportate sotto la copertura di tali formulari, a meno che dimostri all'autorità doganale che l'ha autorizzato di aver adottato le misure di cui al punto 23.

24. Speditore autorizzato — Menzioni obbligatorie

24.1. Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito indicando eventualmente, nella casella 44, l'itinerario vincolante fissato conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, dell'appendice I e nella casella «D. Controllo dell'ufficio di partenza», il termine fissato conformemente all'articolo 34 dell'appendice I entro il quale le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione, le misure di identificazione applicate e la dicitura seguente:

«— Speditore autorizzato — 99206».

24.2. Quando l'autorità competente della parte contraente di partenza procede al controllo alla partenza di una spedizione, essa appone il suo visto nella casella D («Controllo dell'ufficio di partenza») della dichiarazione.

24.3. Dopo la spedizione, l'esemplare n. 1 del DAU o l'esemplare del DAT è inviato senza indugio all'ufficio doganale di partenza conformemente alle norme stabilite nell'autorizzazione. Gli altri esemplari accompagnano le merci conformemente al punto 11 del presente allegato.

25. Speditore autorizzato — Dispensa dalla firma.

25.1. L'autorità doganale può dispensare lo speditore autorizzato dall'apposizione della firma sulle dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale di cui alla parte II, capo II, del presente allegato, e compilate mediante il sistema di trattamento elettronico dei dati. Questa dispensa può essere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato all'autorità doganale un impegno scritto con il quale riconosce di essere il titolare del regime per tutte le operazioni di transito effettuate sotto la copertura di dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale.

25.2. Le dichiarazioni di transito compilate secondo le disposizioni del punto 25.1 del presente allegato recano, nella casella riservata alla firma del titolare del regime, la dicitura seguente:

«— Dispensa dalla firma — 99207».

26. Destinatario autorizzato — Obblighi.

26.1. Quando le merci arrivano in un luogo precisato nell'autorizzazione, il destinatario autorizzato informa senza indugio l'ufficio doganale di destinazione in merito a tale arrivo. Egli segnala la data di arrivo, lo stato dei sigilli eventualmente apposti nonché qualsiasi irregolarità negli esemplari n. 4 e n. 5 del DAU o nell'esemplare del DAT che hanno accompagnato le merci e li consegna all'ufficio doganale di destinazione conformemente alle norme previste nell'autorizzazione.

26.2. L'ufficio doganale di destinazione appone sugli esemplari n. 4 e n. 5 del DAU o sull'esemplare del DAT le annotazioni previste al punto 13 del presente allegato.».

ALLEGATO C

L'appendice II della convenzione è così modificata:

1. Il titolo dell'appendice II è sostituito dal seguente:

«POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI E DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EURO».

2. All'articolo 1, i termini «al carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «alla posizione doganale di merci unionali».

3. Il titolo del titolo I è sostituito dal seguente:

«POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI»

4. All'articolo 2, paragrafo 1, i termini «del carattere comunitario» sono sostituiti da «della posizione doganale di merci unionali».

5. È inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

Presunzione della posizione doganale di merci unionali

1. Le merci che hanno la posizione doganale di merci unionali e che sono trasportate per ferrovia possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all'altro del territorio doganale dell'Unione ed essere trasportate attraverso il territorio di un paese di transito comune senza che muti la loro posizione doganale, se:

- il trasporto delle merci è scortato da un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro,
- il documento di trasporto unico reca la seguente dicitura: «Corridor-T2»,
- il transito attraverso un paese di transito comune è monitorato mediante un sistema elettronico in tale paese di transito comune,
- l'azienda ferroviaria in questione è autorizzata dal paese di transito comune di cui si attraversa il territorio a utilizzare la procedura «Corridor-T2».

2. Il paese di transito comune tiene informato il comitato congiunto di cui all'articolo 14 della convenzione o un gruppo di lavoro istituito da detto comitato sulla base del paragrafo 5 del medesimo articolo sulle modalità relative al sistema elettronico di monitoraggio, e sulle aziende ferroviarie autorizzate ad avvalersi della procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.».

6. Il titolo del capo II è sostituito dal seguente:

«Prova della posizione doganale di merci unionali»

7. All'articolo 3, i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «la posizione doganale di merci unionali».

8. All'articolo 4, paragrafi 1 e 2, i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «la posizione doganale di merci unionali».

9. All'articolo 5, paragrafo 1, i termini «del carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «della posizione doganale di merci unionali».

10. L'articolo 6 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, il termine «redatto» è sostituito da «fornito utilizzando»;
- b) al paragrafo 3, il termine «redatte» è sostituito da «fornite»; e prima dei termini «appendice III» sono inseriti i termini «allegato B4 dell'»;
- c) al paragrafo 4, prima dei termini «appendice III» sono inseriti i termini «allegato B5 dell'».

11. All'articolo 7, paragrafo 3, il termine «redatto» è sostituito da «fornito».
12. Il titolo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Rilascio di un T2L».
13. All'articolo 8, paragrafo 1, il termine «redatto» è sostituito dal termine «fornito».
14. L'articolo 9 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, i termini «del carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «della posizione doganale di merci unionali»;
 - b) al paragrafo 4, dopo i termini «sono vistati, su richiesta dello stesso, dall'ufficio competente» sono inseriti i seguenti termini «se il valore delle merci supera 15 000 EUR»;
 - c) al paragrafo 5, i termini «unicamente merci comunitarie» sono sostituiti da «esclusivamente merci unionali».
15. L'articolo 10 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, i termini «del carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «della posizione doganale di merci unionali»;
 - b) al paragrafo 2, secondo comma, lettera f), primo trattino, i termini «per le merci di cui può essere giustificato il carattere comunitario» sono sostituiti da «per le merci di cui può essere giustificata la posizione doganale di merci unionali».
16. All'articolo 11 i termini «del carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «della posizione doganale di merci unionali».
17. L'articolo 12 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «la posizione doganale di merci unionali», e i termini «l'ufficio di partenza» sono sostituiti da «l'ufficio doganale di partenza»;
 - b) al paragrafo 2, i termini «alle sole merci comunitarie» sono sostituiti da «alle sole merci unionali», e i termini «alle sole merci non comunitarie» sono sostituiti da «alle sole merci non unionali».
18. L'articolo 13 è così modificato:
 - a) Il titolo è sostituito dal seguente:
«Merci contenute nei bagagli trasportati da un passeggero»;
 - b) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nella misura in cui debba essere stabilita la posizione doganale di merci unionali trasportate da un passeggero o contenute nei suoi bagagli, si considera che tali merci, sempre che non siano destinate a fini commerciali, abbiano la posizione doganale di merci unionali.»;
 - c) alla lettera a), i termini «merci comunitarie» sono sostituiti da «merci aventi la posizione doganale di merci unionali».
19. Il titolo della sezione 4 è sostituito dal seguente:
«Prova della posizione doganale di merci unionali fornita da un emittente autorizzato».
20. L'articolo 14 è così modificato:
 - a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Emittente autorizzato»;
 - b) al paragrafo 1, il termine «speditore» è sostituito dal termine «emittente» e i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «la posizione doganale di merci unionali».
21. L'articolo 15 è così modificato:
 - a) questa lettera riguarda una modifica della versione inglese che non concerne la versione italiana;
 - b) alla lettera d), i termini «lo speditore» sono sostituiti da «l'emittente».

22. L'articolo 16 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, frase introduttiva, i termini «che redige» sono sostituiti da «che emette»;
- b) al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 2 e 3, i termini «dallo speditore» sono sostituiti da «dall'emittente»;
- c) al paragrafo 4, i termini «Speditore autorizzato» sono sostituiti da «Emittente autorizzato» e, alla seconda frase, il segno «—» e il numero «99206» sono soppressi.

23. L'articolo 17 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, i termini «lo speditore» sono sostituiti da «l'emittente» e il termine «redatto» da «fornito»;
- b) al paragrafo 2, il termine «redatto» è sostituito da «fornito» e i termini «dello speditore» sono sostituiti da «dell'emittente» e il riferimento «- 99207» è soppresso.

24. L'articolo 18 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «la posizione doganale di merci unionali»;
- b) al paragrafo 3, i termini «sessanta giorni» sono sostituiti da «45 giorni».

25. All'articolo 19, i termini «Lo speditore» sono sostituiti da «L'emittente» e i termini «due anni» sono sostituiti da «tre anni».

26. L'articolo 20 è così modificato:

- a) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Controlli presso l'emittente autorizzato»;

- b) il termine «gli speditori» è sostituito da «gli emittenti».

27. All'articolo 21, i termini «del carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «della posizione doganale di merci unionali».

ALLEGATO D

L'appendice III della convenzione è così modificata:

1. Il titolo del titolo I è sostituito dal seguente:

«DICHIARAZIONE DI TRANSITO E FORMULARI IN CASO DI UTILIZZO DI PROCEDIMENTI INFORMATICI».

2. All'articolo 3, i termini «conforme al modello e alle indicazioni che figurano» sono sostituiti da «fornito utilizzando il formulario che figura».
3. All'articolo 4, i termini «conforme al modello e alle indicazioni che figurano» sono sostituiti da «fornito utilizzando il formulario che figura».
4. Il titolo del titolo II è sostituito dal seguente:

«FORMULARI UTILIZZATI PER COMPILARE:

- LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI,
- LA DICHIARAZIONE DI TRANSITO PER I VIAGGIATORI,
- LA PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA PER IL TRANSITO».

5. All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«I formulari sui quali è redatto il documento che comprova la posizione doganale di merci unionali sono conformi ai formulari che figurano nell'allegato I, appendici da 1 a 4, della convenzione DAU.».

6. All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Il formulario sul quale è redatta la dichiarazione di transito quando si applica la procedura di continuità operativa per il transito o la dichiarazione di transito per i viaggiatori è fornito utilizzando il formulario che figura nell'allegato I, appendice 1, della convenzione DAU.».

7. All'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), i termini «il carattere comunitario» sono sostituiti da «la posizione doganale di merci unionali».
8. All'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), i termini «la procedura di riserva» sono sostituiti da «la procedura di continuità operativa per il transito».
9. All'articolo 6, paragrafo 2, i termini «TRANSITO COMUNE» sono sostituiti da «TRANSITO UNIONALE».
10. All'articolo 7, paragrafo 1, i termini «conforme al modello» sono sostituiti da «fornito utilizzando il formulario».
11. All'articolo 8, paragrafo 1, i termini «conforme al modello» sono sostituiti da «fornito utilizzando il formulario che figura».
12. All'articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.
13. All'articolo 9, paragrafo 1, i termini «conforme al modello» sono sostituiti da «fornita utilizzando il formulario che figura».
14. All'articolo 9, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

ALLEGATO E

Modifiche dell'allegato A1 dell'appendice III

L'allegato A1 dell'appendice III della convenzione è modificato come segue:

1) Il titolo I è così modificato:

- a) al primo e quinto comma, i termini «la dichiarazione di transito» sono sostituiti da «la dichiarazione di transito EDI»;
- b) al quarto comma, i termini «all'obbligato principale» sono sostituiti da «al titolare del regime».

2) Al titolo II, il capo II è così modificato:

a) la sezione A è modificata come segue:

- i) i termini «CODICI MERCI SENSIBILI SGI» sono soppressi;
- ii) i termini «OPERATORE obbligato principale» sono sostituiti da «OPERATORE titolare del regime»;
- iii) non concerne la versione italiana;
- iv) nel gruppo di dati «GARANZIA», i termini «LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ CE» sono sostituiti da «LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ UE» e i termini «LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ NON CE» sono sostituiti da «LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ NON UE»;

b) nella sezione B, il gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» è modificato come segue:

- i) nell'attributo «Tipo di dichiarazione (casella 1)», i termini «articolo 23» sono sostituiti da «articolo 28», e la frase finale «Questo attributo deve essere utilizzato.» è soppressa;
- ii) l'attributo «Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (casella 18)» è così modificato:
 - 1) nel primo comma i termini «all'ufficio di partenza» sono sostituiti da «all'ufficio doganale di partenza»;
 - 2) nel secondo comma, i termini «l'obbligato principale» sono sostituiti da «il titolare del regime» e i termini «all'ufficio di partenza» sono sostituiti da «all'ufficio doganale di partenza»;
- iii) l'attributo «cittadinanza di partenza (casella 18)» è così modificato:
 - 1) i termini «l'ufficio di partenza» sono sostituiti da «l'ufficio doganale di partenza»;
 - 2) nel terzo comma, i termini «l'obbligato principale» sono sostituiti da «il titolare del regime»;
- iv) nell'attributo «Contenitori (casella 19)», primo comma, i termini «l'ufficio di partenza» sono sostituiti da «l'ufficio doganale di partenza»;
- v) nell'attributo «Identità e nazionalità del mezzo attivo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21)», primo comma, i termini «l'ufficio di partenza» sono sostituiti da «l'ufficio doganale di partenza»;
- vi) nell'attributo «Modo di trasporto alla frontiera (casella 25)», primo comma, i termini «l'ufficio di partenza» sono sostituiti da «l'ufficio doganale di partenza»;
- vii) nell'attributo «Indicatore lingua di dialogo alla partenza», i termini «dell'ufficio di partenza» sono sostituiti da «dell'ufficio doganale di partenza»;

c) non concerne la versione italiana;

- d) nella sezione B, il gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI», è così modificato:
- i) l'attributo «Codice delle merci (casella 33)», secondo comma, il primo segno «-», il termine «oppure» tra i due trattini e il secondo trattino sono soppressi; e nel quarto comma, i termini «un paese EFTA» sono sostituiti da «un paese di transito comune»;
 - ii) il titolo e il testo di cui al gruppo di dati della suddivisione inferiore «CODICI SGI (casella 31)» sono soppressi;
 - iii) non concerne la versione italiana;
 - iv) nel gruppo di dati della suddivisione inferiore «RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI (casella 40)», primo comma, i termini «della destinazione doganale» sono sostituiti da «del regime doganale» e, nel secondo comma, i termini «dell'ufficio di partenza» sono sostituiti da «dell'ufficio doganale di partenza» e i termini «un paese EFTA» sono sostituiti da «un paese di transito comune»;
 - v) nel gruppo di dati della suddivisione inferiore «DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI (casella 44)», primo comma, i termini «i numeri di registrazione degli esemplari di controllo T5» sono soppressi;
 - vi) nel gruppo di dati della suddivisione inferiore «MENZIONI SPECIALI (casella 44)», l'attributo «Esportazione dalla CE (casella 44)», il titolo è sostituito da «Esportazione dall'UE (casella 44)»; e nel comma i termini «dalla CE» sono sostituiti da «dall'UE»;
 - vii) nel gruppo di dati della suddivisione inferiore «MENZIONI SPECIALI (casella 44)», l'attributo «Esportazione dal paese» (casella 44), i termini «dalla CE» sono sostituiti da «dall'UE»;
- e) nella sezione B, il titolo del gruppo di dati «OPERATORE obbligato principale (casella 50)» è sostituito da «TITOLARE DEL REGIME (casella 50)»;
- f) nella sezione B, il titolo del gruppo di dati «RAPPRESENTANTE (casella 50)», primo comma, i termini «l'obbligato principale» sono sostituiti da «il titolare del regime»;
- g) nella sezione B, il gruppo di dati «UFFICIO DOGANALE di passaggio (casella 51)», primo comma, i termini «l'ufficio di entrata previsto» sono sostituiti da «l'ufficio doganale di entrata previsto» e i termini «l'ufficio di uscita» sono sostituiti da «l'ufficio doganale di uscita»;
- h) nella sezione B, il gruppo di dati «UFFICIO DOGANALE di destinazione (casella 53)», l'attributo «Numero di riferimento (casella 53)», primo comma, i termini «gli uffici di destinazione» sono sostituiti da «gli uffici doganali di destinazione»;
- i) nella sezione B, il gruppo di dati «SUGGERELLI APPOSTI (casella D)», primo comma, i termini «un obbligato principale» sono sostituiti da «un titolare del regime»;
- j) nella sezione B, il gruppo di dati «GARANZIA» è modificato come segue:
- i) nel gruppo di dati della suddivisione inferiore «RIFERIMENTO DELLA GARANZIA», l'attributo «GRN (casella 52)», i termini «dall'ufficio di garanzia» sono sostituiti da «dall'ufficio doganale di garanzia», e i termini «nel sistema di transito informatizzato» sono sostituiti da «nel sistema di transito elettronico»;
 - ii) nel gruppo di dati della suddivisione inferiore «RIFERIMENTO DELLA GARANZIA», l'attributo Codice di accesso (casella 52), i termini «obbligato principale» sono sostituiti da «titolare del regime»;
 - iii) il gruppo di dati della suddivisione inferiore «LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ CE» è sostituito da «LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ UE»;
 - iv) nel gruppo di dati della suddivisione inferiore «LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ CE», l'attributo «Non valido per la CE (casella 52)», è sostituito da «Non valido per l'UE (casella 52)»;
 - v) il gruppo di dati della suddivisione inferiore «LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ NON CE» è sostituito da «LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ NON UE»;
 - vi) nel gruppo di dati della suddivisione inferiore «LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ NON CE», i termini «della Comunità» sono sostituiti da «dell'Unione».

Modifiche dell'allegato A2 dell'appendice III

L'allegato A2 dell'appendice III della convenzione è modificato come segue:

1. Il punto 4 è soppresso.
2. Il punto 6 è così modificato:
 - a) in corrispondenza del codice T2, i termini «merci comunitarie» sono sostituiti da «merci unionali»;
 - b) in corrispondenza del codice T2F, i termini «merci comunitarie» sono sostituiti da «merci unionali», i termini «del territorio doganale della Comunità» sono sostituiti da «del territorio doganale dell'Unione» e i termini «le norme IVA comunitarie» sono sostituiti da «le norme IVA dell'Unione»;
 - c) in corrispondenza del codice T2CIM, i termini «Carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «Merci unionali» e i termini «o di un bollettino di consegna TR» sono soppressi;
 - d) in corrispondenza del codice T2TIR, i termini «Carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «Merci unionali»;
 - e) in corrispondenza del codice T2ATA, i termini «Carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «Merci unionali»;
 - f) in corrispondenza del codice T2L, i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «la posizione doganale di merci unionali»;
 - g) in corrispondenza del codice T2LF, i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «la posizione doganale di merci unionali», i termini «del territorio doganale della Comunità» sono sostituiti da «del territorio doganale dell'Unione» e i termini «le norme IVA comunitarie» sono sostituiti da «le norme IVA dell'Unione»;
 - h) in corrispondenza del codice T1, i termini «merci non comunitarie» sono sostituiti da «merci non unionali».
3. Il punto 7 è così modificato:
 - a) nella dodicesima riga, i termini «Lettera di vettura CIM (fer) 720» sono sostituiti da «Lettera di vettura SMGS (fer) 722»;
 - b) nella tredicesima riga, i termini «Road list — SMGS 722» sono soppressi;
 - c) nella 24ª riga, i termini «Esemplare di controllo T5 823» sono soppressi;
 - d) nella 33ª riga, i termini «Certificato di origine SPG» sono sostituiti da «Certificato di origine, modulo A (SPG)»;
 - e) nella 39ª riga, i termini «Certificato di origine EUR 1» sono sostituiti da «Certificato di circolazione delle merci EUR.1».
4. Il punto 9 è così modificato:
 - a) in corrispondenza del codice DG0, i termini «paese EFTA» sono sostituiti da «paese di transito comune» e i termini «dalla CE» sono sostituiti da «dall'Unione»;
 - b) in corrispondenza del codice DG1, i termini «paese EFTA» sono sostituiti da «paese di transito comune» e i termini «dalla CE» sono sostituiti da «dall'Unione».
5. Il punto 10 è così modificato:
 - a) nell'ottava riga, colonna «Situazione», i termini «fra l'ufficio di partenza e l'ufficio di passaggio» sono sostituiti da «fra l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di passaggio»;
 - b) nella nona riga, colonna «Situazione», i termini «allegato IV, punto 3, dell'appendice I» sono sostituiti da «allegato I, punto 3, dell'appendice I»;
 - c) nella colonna «Altre indicazioni», ultimo trattino, i termini «ufficio di garanzia» sono sostituiti da «ufficio doganale di garanzia».
6. Al punto 11, ultima frase, i termini «Gli uffici di destinazione» sono sostituiti da «Gli uffici doganale di destinazione».

Modifiche dell'allegato A4 dell'appendice III

L'allegato A4 dell'appendice III della convenzione è così modificato:

1. (Non concerne la versione italiana);
2. Nel secondo paragrafo, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il documento d'accompagnamento transito viene stampato sulla base dei dati forniti dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dal titolare del regime e/o verificata dall'ufficio doganale di partenza, e completati come segue:»a)
3. Il punto 1 è così modificato:
 - a) nel titolo, i termini «MRN (numero di riferimento del movimento)» sono sostituiti da «MRN (numero di riferimento principale — Master Reference Number);
 - b) al terzo comma, i termini «delle autorità competenti» sono sostituiti da «delle autorità doganali».
4. (non concerne la versione italiana).
5. Il punto 3 è così modificato:
 - a) i termini «qualora sia utilizzata la procedura di riserva» sono sostituiti da «se è utilizzata la procedura di continuità operativa per il transito»;
 - b) la frase seguente è aggiunta come ultimo paragrafo:

«Tutti i riferimenti all'«obbligato principale» sono intesi come riferimenti al «titolare del regime».
6. Al punto 4, primo e secondo trattino, i termini «dell'ufficio di partenza» sono sostituiti da «dell'ufficio doganale di partenza».
7. Il punto 6 è così modificato:
 - a) nel primo comma, i termini «l'ufficio di partenza» sono sostituiti da «l'ufficio doganale di partenza» e i termini «all'ufficio di destinazione» sono sostituiti da «all'ufficio doganale di destinazione»;
 - b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità doganali dell'ufficio doganale di passaggio o dell'ufficio doganale di destinazione, secondo il caso, sono tenute a inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento di accompagnamento transito. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.»;
 - c) il quinto comma, sotto la rubrica «Casella n. 55: Trasbordi», parte seconda, è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati a essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella 18 qualora la situazione logistica al punto di partenza possa impedire di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella n. 55.».

Modifiche dell'allegato A6 dell'appendice III

L'allegato A6 dell'appendice III della convenzione è modificato come segue:

1. al punto 2, i termini «dell'ufficio di partenza» sono sostituiti da «dell'ufficio doganale di partenza».
2. Al punto 4, i termini «MRN (numero di riferimento del movimento)» sono sostituiti da «MRN (numero di riferimento principale — Master Reference Number)».

Modifiche dell'allegato B1 dell'appendice III

L'allegato B1 dell'appendice III della convenzione è modificato come segue:

«Casella 33: Codice delle merci», «Prima sottocasella», la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Nell'Unione, tuttavia, ove una normativa unionale lo preveda, devono essere utilizzate le otto cifre della nomenclatura combinata.».

Modifiche dell'allegato B2 dell'appendice III

L'allegato B2 dell'appendice III della convenzione è modificato come segue:

1. il titolo dell'allegato B2 è sostituito dal seguente:

«ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI DA UTILIZZARE PER COMPROVARE LA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI».

2. La parte A «Disposizioni generali» è così modificata:

- a) al punto 1, i termini «il carattere comunitario delle merci» sono sostituiti da «la posizione doganale di merci unionali»;
- b) al punto 4, i termini «la presentazione di una nuova dichiarazione» sono sostituiti da «la presentazione di un nuovo formulario».

3. La parte B «Indicazioni relative alle diverse caselle» è così modificata:

- a) nella casella 33, i termini «in un paese EFTA» sono sostituiti dai termini «in un paese di transito comune»;
- b) nella casella 38 e nella casella 44, i termini «in un paese EFTA» sono sostituiti da «in un paese di transito comune».

Modifiche dell'allegato B3 dell'appendice III

L'allegato B3 dell'appendice III della convenzione è modificato come segue:

1. il titolo dell'allegato B3 è sostituito dal seguente:

«CODICI PER COMPILAZIONE DEI FORMULARI DA UTILIZZARE PER COMPROVARE LA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI».

2. Nella parte A «Indicazioni relative alle diverse caselle», «Casella 33 Codice delle merci», «Prima sottocasella», la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Nell'Unione, tuttavia, ove una normativa unionale lo preveda, devono essere utilizzate le otto cifre della nomenclatura combinata.».

Modifiche dell'allegato B5 dell'appendice III

L'allegato B5 dell'appendice III della convenzione è modificato come segue:

1. Al titolo II, punto 1.1, prima parte, i termini «l'obbligato principale» sono sostituiti da «il titolare del regime».

2. Il titolo III è così modificato:

- a) al punto 3, i termini «del formulario al quale si riferisce» sono sostituiti da «degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce»;
- b) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«All'atto della registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro che rechi il nome dell'ufficio doganale di partenza oppure a mano. In quest'ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.

La firma di un funzionario dell'ufficio doganale di partenza è facoltativa.»;

- c) al punto 5, i termini «dall'obbligato principale» sono sostituiti da «dal titolare del regime».

Modifiche dell'allegato B6 dell'appendice III

L'allegato B6 dell'appendice III della convenzione è modificato come segue:

1. il titolo I è così modificato:

- a) nel secondo paragrafo, i termini «l'obbligato principale» sono sostituiti da «il titolare del regime»;
- b) nel terzo paragrafo, i termini «dall'obbligato principale» sono sostituiti da «dal titolare del regime».

2. Al titolo II, la parte I «Formalità da espletare nel paese di partenza», è così modificata:

a) la casella 1 «Dichiarazione» è così modificata:

- i) al punto 3, i termini «all'articolo 23» sono sostituiti da «all'articolo 28»;

- ii) al punto 3, è inserito il seguente testo:

«T1 Merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune.

T2 Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune.

T2F Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*), o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (**), e un paese di transito comune.

(*) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(**) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).;

- b) nella Casella 18 «Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza», prima parte, i termini «all'ufficio di partenza» sono sostituiti da «all'ufficio doganale di partenza»; e nella seconda parte i termini «l'obbligato principale» sono sostituiti da «il titolare del regime»;
- c) nella Casella 19 «Contenitore», i termini «l'ufficio di partenza» sono sostituiti da «l'ufficio doganale di partenza»;
- d) nella Casella 21 «Identità e nazionalità del mezzo attivo di trasporto che attraversa la frontiera», quarto paragrafo, i termini «l'ufficio di partenza» sono sostituiti dai termini «l'ufficio doganale di partenza»;
- e) nella Casella 25 «Modo di trasporto alla frontiera», parte seconda, i termini «l'ufficio di partenza» sono sostituiti da «l'ufficio doganale di partenza»;
- f) nella Casella 27 «Luogo di carico», parte seconda, i termini «l'ufficio di partenza» sono sostituiti dai termini «l'ufficio doganale di partenza»;
- g) nella Casella 33 «Codice delle merci», parte prima, il secondo trattino è sostituito dal seguente: «– la convenzione specifica che il suo uso è obbligatorio.» e, nella parte terza, i termini «in un paese EFTA» sono sostituiti da «in un paese di transito comune»;
- h) nella Casella 40 «Dichiarazione sommaria/documento precedente», i termini «della destinazione doganale» sono sostituiti da «del regime doganale»;
- i) nella Casella 44 «Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni», il testo è sostituito dal seguente:

«Indicare le menzioni richieste da normative specifiche eventualmente vigenti nel paese di spedizione/esportazione e i numeri di riferimento dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione o eventuali riferimenti aggiuntivi ritenuti necessari con riguardo alla dichiarazione o alle merci coperte dalla dichiarazione (ad esempio il numero della licenza/autorizzazione di esportazione, i dati relativi ai regolamenti veterinari e fitosanitari, il numero della polizza di carico). La sottocasella «codice menzioni speciali (MS)» non va completata.»;

- j) nella Casella 50 «Obbligato principale e rappresentante autorizzato; luogo, data e firma», primo comma, i termini «dell'obbligato principale» sono sostituiti da «del titolare del regime» e i termini «per l'obbligato principale» sono sostituiti da «per il titolare del regime»; e, nel secondo comma, i termini «all'uso dell'informatica» sono sostituiti da «all'uso del sistema di transito elettronico» e i termini «all'ufficio di partenza» sono sostituiti da «all'ufficio doganale di partenza»;
 - k) nella Casella 51 «Uffici di passaggio previsti (e paesi)», i termini «l'ufficio di uscita» sono sostituiti da «l'ufficio doganale di uscita» e i termini «gli uffici di passaggio» sono sostituiti da «gli uffici doganali di passaggio»;
 - l) nella Casella 52 «Garanzia», primo comma, i termini «l'ufficio di garanzia» sono sostituiti da «l'ufficio doganale di garanzia»;
 - m) nella Casella 53 «Ufficio di destinazione (e paese)», primo comma, i termini «gli uffici di destinazione» sono sostituiti da «gli uffici doganali di destinazione».
3. Nel titolo II, parte II «Formalità da espletare durante il percorso», primo comma, i termini «l'ufficio di partenza» sono sostituiti da «l'ufficio doganale di partenza» e i termini «all'ufficio di destinazione» sono sostituiti da «all'ufficio doganale di destinazione».
4. Nel titolo III, tabella, la voce «Dispensa dall'itinerario vincolante — 99205» nella colonna «Codici» è soppressa analogamente a tutte le versioni linguistiche elencate nella corrispondente colonna «Riferimenti linguistici».

Modifiche dell'allegato B11 dell'appendice III

L'allegato B11 dell'appendice III della convenzione è modificato come segue:

i termini «Colori: nero su verde» sono soppressi.

Modifiche dell'allegato C7 dell'appendice III

L'allegato C7 dell'appendice III della convenzione è modificato come segue:

1. Al punto 1.2.2, i termini «l'obbligato principale» sono sostituiti da «il titolare del regime».
 2. Al punto 1.3, i termini «l'ufficio di garanzia» sono sostituiti da «l'ufficio doganale di garanzia».
 3. Al punto 2.1, i termini «l'obbligato principale» sono sostituiti da «il titolare del regime».
 4. Al punto 2.2, i termini «l'obbligato principale» sono sostituiti da «il titolare del regime».
 5. Al punto 2.3, i termini «un ufficio di partenza» sono sostituiti da «un ufficio doganale di partenza» e i termini «dell'obbligato principale» sono sostituiti da «del titolare del regime».
-

ALLEGATO F

Gli allegati da B7 a B10 e da C1 a C6 dell'appendice III della convenzione sono sostituiti dagli allegati seguenti:

«ALLEGATO B7

MODELLI DI TIMBRI UTILIZZATI PER LA PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA

1. Timbro n. 1

PROCEDURA DI RISERVA NSTI TRANSITO UNIONALE/TRANSITO COMUNE NESSUN DATO DISPONIBILE NEL SISTEMA AVVIATA IL _____ (Data/ora)

(dimensioni: 26 × 59 mm)

2. Timbro n. 2

PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA TRANSITO UNIONALE/TRANSITO COMUNE NESSUN DATO DISPONIBILE NEL SISTEMA AVVIATA IL _____ (Data/ora)

(dimensioni: 26 × 59 mm)

ALLEGATO B8

TC 10 — AVVISO DI PASSAGGIO

TC 10 - AVVISO DI PASSAGGIO

Identificazione del mezzo di trasporto

DICHIARAZIONE DI TRANSITO		NUMERO DI RIFERIMENTO DELL'UFFICIO DOGANALE DI PASSAGGIO PREVISTO
Natura (T1, T2 o T2F) e numero	Numero di riferimento dell'ufficio doganale di partenza	
		SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO DOGANALE Data del passaggio (firma) Timbro ufficiale

ALLEGATO B9

MODELLO DI TIMBRO SPECIALE UTILIZZATO DA UNO SPEDITORE AUTORIZZATO

1	2		
3			4
5		6	

(dimensioni: 55 × 25 mm)

1. Stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese
2. Numero di riferimento dell'ufficio doganale di partenza
3. Numero della dichiarazione
4. Data
5. Speditore autorizzato
6. Numero di autorizzazione

ALLEGATO B10

TC 11 — RICEVUTA

TC 11 – RICEVUTA

L'ufficio doganale di destinazione di (luogo, nome e numero di riferimento)

certifica che la dichiarazione di transito T1, T2, T2F ⁽¹⁾

registrata il (gg/mm/aa) con il n. (MRN ⁽²⁾)

dall'ufficio doganale di partenza di (luogo, nome e numero di riferimento)

gli è stata consegnata.

Official
stamp

Fatto a, il (gg/mm/aa)

.....

(firma)

⁽¹⁾ Cancellare le diciture che non interessano.

⁽²⁾ In caso di malfunzionamento temporaneo del sistema di transito elettronico introdurre un numero utilizzato nel BCP.

ALLEGATO C1

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA ISOLATA

1. Impegno del fideiussore

1. Il(la) sottoscritto(a) ⁽¹⁾.....

residente a ⁽²⁾

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

a concorrenza di un importo massimo di

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia ⁽³⁾, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ⁽⁴⁾, per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia ⁽⁵⁾:

è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti ⁽⁶⁾, con riguardo alle merci descritte di seguito oggetto della seguente operazione doganale ⁽⁷⁾:

Descrizione delle merci:

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali e dalla custodia temporanea, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare e, in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.
4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ⁽⁸⁾ in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a il

(Firma) ⁽⁹⁾

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del fideiussore accettato il a copertura dell'operazione doganale che ha dato luogo alla dichiarazione doganale/dichiarazione di custodia temporanea

n. del ⁽¹⁰⁾

.....

(Timbro e firma)

⁽¹⁾ Cognome e nome, o ragione sociale.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ Cancellare il nome dello Stato (i nomi degli Stati) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.

⁽⁴⁾ I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

⁽⁵⁾ Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che presta la garanzia

⁽⁶⁾ Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune o può essere utilizzata in più di uno Stato membro.

⁽⁷⁾ Inserire una o più delle seguenti operazioni doganali:

a) custodia temporanea;

b) regime di transito unionale/regime di transito comune;

c) regime di deposito doganale;

d) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione;

e) regime di perfezionamento attivo;

f) regime di uso finale;

g) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale normale senza dilazione di pagamento;

h) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale normale con dilazione di pagamento;

i) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1);

j) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013;

k) regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione;

l) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione.

⁽⁸⁾ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto paragrafo, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del fideiussore e dei mandatarî sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

⁽⁹⁾ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l'importo di ...», indicando l'importo in lettere.

⁽¹⁰⁾ Deve essere compilato dall'ufficio in cui le merci sono state vincolate al regime o erano in custodia temporanea.

ALLEGATO C2

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI

I. Impegno del fideiussore

1. Il(la) sottoscritto(a) ⁽¹⁾

.....
.....,

residente a ⁽²⁾

.....
.....

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

.....

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ⁽³⁾, per tutte le somme di cui un titolare del regime è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci vincolate al regime di transito comune/unionale, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 10 000 EUR per certificato.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 10 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione è stata appurata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto (a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare e, in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione di transito comune/unionale, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ⁽⁴⁾ in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a

il

.....

(Firma) ⁽⁵⁾

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

.....

.....

Impegno del fideiussore accettato il

.....

.....

(Timbro e firma)

⁽¹⁾ Cognome e nome, o ragione sociale.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

⁽⁴⁾ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto paragrafo, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del fideiussore e dei mandatarî sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

⁽⁵⁾ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia».

ALLEGATO C3

CERTIFICATO DI GARANZIA ISOLATA

(Recto)

TC 32 – CERTIFICATO DI GARANZIA ISOLATA

A 000 000

Rilasciato da

.....

(Cognome e nome/Ragione sociale e indirizzo)

(impegno del fideiussore accettato il
dall'ufficio doganale di garanzia)Il presente certificato, emesso il, è valido fino a concorrenza di
10 000 EUR per un'operazione di transito unionale/comune avente inizio non più
tardi del e con riguardo alla quale il titolare del
regime è

.....

(Cognome e nome/Ragione sociale e indirizzo)

.....

(Firma del titolare del regime) (*)

.....

(Firma e timbre del fideiussore)

(*) Firma facoltativa

(Verso)

Spazio riservato all'ufficio doganale e di partenza

Operazione di transito scortata dalla dichiarazione T1, T2, T2F (*)

registrata il con il numero

dall'ufficio doganale

.....

(Timbro ufficiale)

.....

(Firma)

(*) Cancellare le diciture non pertinenti

Requisiti tecnici applicabili ai certificati

Per il certificato di garanzia isolata è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 g/m². Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco.

Il formato è di 148 × 105 mm.

Il certificato di garanzia isolata è corredato di una dicitura che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l'identificazione e reca, inoltre, un numero di identificazione.

ALLEGATO C4

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA GLOBALE**I. Impegno del fideiussore**

1. Il(la) sottoscritto(a) ⁽¹⁾

.....
.....,

residente a ⁽²⁾

.....
.....

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

.....
a concorrenza di un importo massimo di

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia ⁽³⁾, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ⁽⁴⁾,

per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia ⁽⁵⁾: . è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti ⁽⁶⁾ che potrebbero sorgere o sono sorti con riguardo alle merci oggetto delle operazioni doganali descritte al punto 1 bis e/o al punto 1 ter.

L'importo massimo della garanzia comprende un importo di

.....

- a) che rappresenta il 100/50/30 % ⁽⁷⁾ della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altre spese che potrebbero sorgere, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 bis,

e

.....

- b) che rappresenta il 100/30 % ⁽⁷⁾ della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altre spese sorte, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 ter.

- 1 bis. Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altre spese che potrebbero sorgere sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate ⁽⁸⁾:
- a) custodia temporanea — ...;
 - b) regime di transito unionale/regime di transito comune — ...;
 - c) regime di deposito doganale — ...;
 - d) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione — ...;
 - e) regime di perfezionamento attivo — ...;
 - f) regime di uso finale — ...;
 - g) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione —
- 1 ter. Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di debiti doganali e, ove del caso, altre spese insorte sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate ⁽⁹⁾:
- a) immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento — ...;
 - b) immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento — ...;
 - c) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione...;
 - d) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione...;
 - e) regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione — ...;
 - f) regime di uso finale — ... ⁽⁹⁾
 - g) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione —
2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, fino al limite dell'importo massimo sopra indicato, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare e, in particolare, gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un'obbligazione sorta in occasione di un'operazione doganale che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ⁽¹⁰⁾ in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a

il.....

.....

(Firma) ⁽¹¹⁾

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

.....

Impegno del fideiussore accettato il

.....

.....

(Timbro e firma)

⁽¹⁾ Cognome e nome o ragione sociale.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ Cancellare il nome del paese (i nomi dei paesi) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.

⁽⁴⁾ I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

⁽⁵⁾ Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che fornisce la garanzia.

⁽⁶⁾ Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o può essere utilizzata in più di uno Stato membro o in più di una parte contraente.

⁽⁷⁾ Cancellare le menzioni inutili.

⁽⁸⁾ I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell'Unione.

⁽⁹⁾ Per gli importi dichiarati nell'ambito di una dichiarazione doganale per il regime di uso finale.

⁽¹⁰⁾ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore e dei mandatarî sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

⁽¹¹⁾ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l'importo di...», indicando l'importo in lettere.

ALLEGATO C5

CERTIFICATO DI GARANZIA GLOBALE

TC31 CERTIFICATO DI GARANZIA GLOBALE

Recto

1. Valido fino al	Giorno	Mese	Anno	2. Numero
3. Titolare del regime (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)				
4. Garante (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)				
5. Ufficio doganale di garanzia (numero di riferimento)				
6. Importo di riferimento Codice valuta	In cifre:	In lettere:		
7. L'ufficio doganale di garanzia certifica che il titolare del regime sopra designato ha costituito una garanzia globale valida per le operazioni di transito unionale/comune che comportano l'attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato: UNIONE EUROPEA, ISLANDA — EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA — NORVEGIA — SERBIA — SVIZZERA — TURCHIA — ANDORRA (*) — SAN MARINO (*)				
8. Menzioni particolari				
9. Termine di validità prorogato fino al gg/mm/aa compreso Fatto a il (luogo) (data) (firma del funzionario e timbro dell'ufficio doganale di garanzia)		Fatto a il (luogo) (data) (firma del funzionario e timbro dell'ufficio doganale di garanzia)		
(*) Solo per le operazioni di transito unionale				

Verso

10. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito unionale/comune per il titolare del regime

11. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	12. Firma del titolare del regime (*)	11. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	12. Firma del titolare del regime (*)

(*) Quando il titolare del regime è una persona giuridica, la firma nella casella 12 deve essere seguita dall'indicazione di cognome, nome e qualifica di chi firma.

ALLEGATO C6

CERTIFICATO DI ESONERO DALLA GARANZIA

TC33 — CERTIFICATO DI ESONERO DALLA GARANZIA

Recto

1. Valido fino al	Giorno	Mese	Anno	2. Numero
3. Titolare del regime (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)				
4. Ufficio doganale di garanzia (numero di riferimento)				
5. Importo di riferimento Codice valuta	In cifre:	In lettere:		
6. L'ufficio doganale di garanzia certifica che al titolare del regime sopra designato è stato concesso un esonero dalla garanzia valido per le operazioni di transito unionale/comune che comportano l'attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato: UNIONE EUROPEA, ISLANDA — EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA — NORVEGIA — SERBIA — SVIZZERA — TURCHIA — ANDORRA (*) — SAN MARINO (*)				
7. Menzioni particolari				
8. Termine di validità prorogato fino al gg/mm/aa compreso Fatto a il (luogo) (data) (firma del funzionario e timbro dell'ufficio doganale di garanzia)		Fatto a il (luogo) (data) (firma del funzionario e timbro dell'ufficio doganale di garanzia)		
(*) Solo per le operazioni di transito unionale				

Verso

9. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito unionale/comune per il titolare del regime

10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	11. Firma del titolare del regime (*)	10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	11. Firma del titolare del regime (*)

(*) Quando il titolare del regime è una persona giuridica, la firma nella casella 11 deve essere seguita dall'indicazione di cognome, nome e qualifica di chi firma.».

ALLEGATO G

L'appendice IV della convenzione e gli allegati di tale appendice IV sono modificati come segue:

1. Il testo dell'appendice IV è così modificato:

a) non concerne la versione italiana;

b) all'articolo 4, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«La richiesta di informazioni è redatta utilizzando il formulario di cui all'allegato II della presente appendice.»;

c) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«La richiesta di notifica è redatta utilizzando il formulario di cui all'allegato III della presente appendice.»;

d) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«La richiesta di adozione di provvedimenti cautelari è redatta utilizzando il formulario di cui all'allegato IV della presente appendice.».

2. Il testo dell'allegato I dell'appendice IV è così modificato:

a) all'articolo 4, i termini «via telex» sono sostituiti da «mediante posta elettronica»;

b) all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, i termini «via telex» sono sostituiti da «mediante posta elettronica»;

c) all'articolo 7, i termini «via telex» sono sostituiti da «mediante posta elettronica»;

d) all'articolo 8, primo comma, i termini «secondo il modello» sono sostituiti da «utilizzando il formulario»;

e) all'articolo 11, paragrafo 1, i termini «conformemente al modello» sono sostituiti da «utilizzando il formulario»;

f) all'articolo 14, i termini «via telex» sono sostituiti da «mediante posta elettronica»;

g) all'articolo 15, terzo paragrafo, i termini «via telex» sono sostituiti da «mediante posta elettronica»;

h) all'articolo 16, i termini «via telex» sono sostituiti da «mediante posta elettronica»;

i) all'articolo 17, paragrafo 1 e all'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, i termini «via telex» sono sostituiti da «mediante posta elettronica».

3. Negli allegati II, III e IV dell'appendice IV, il termine «telex» nel testo seguente «(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, telex, conti bancari ecc.)» è sostituito da «posta elettronica».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT